COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 880

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219);

ROMANATO ed altri: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883);

PICCIOTTO ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali. (*Urgenza*) (1712);

BORGHI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137);

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati (1406);

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli (1926);

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290)

GIUGNI LATTARI IOLE e GRILLI ANTONIO: Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo *A*) (877);

PAG.

STORTI ed altri: Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti (2063) 880

PRESIDENTE . 880, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 905, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 930

BORGHI 914

CAIAZZA 902

DALL'ARMELLINA 899

DI LORENZO 891, 899

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 885, 886, 892, 900, 901, 902, 903, 905, 911, 912, 917, 919, 920, 922, 923, 924

FINOCCHIARO . 887, 888, 889, 892, 893, 903, 915, 920

GIUGNI LATTARI JOLE . 883, 889, 894, 898, 899, 900, 901, 913

LEONE RAFFAELE, *Relatore* . 881, 884, 886, 888, 892, 894, 898, 899, 900, 902, 903, 904, 910, 911, 913, 916, 918, 919, 920, 921, 923

LOPERFIDO 883

MORO DINO 902

PICCIOTTO . . 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 897, 901, 906, 909, 910, 911, 912, 913, 916, 918, 919, 921, 923, 924

RAMPA 889, 892

ROMANATO 903, 918, 922, 923, 924

ROSATI 920

TEDESCHI 918

VALITUTTI 884, 887, 888, 889, 891, 892, 897, 901, 902

Votazione segreta:

PRESIDENTE 930

La seduta comincia alle 9,50.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Grilli Antonio e Marangone sono sostituiti rispettivamente dai deputati Nicosio e Di Piazza.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2219); dei deputati Romanato ed altri: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883); dei deputati Picciotto ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (1712); dei deputati Borghi ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137); dei deputati Valitutti ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati (1406); dei deputati Lauricella ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli (1926); del deputato Cruciani: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290); dei deputati Giugni Lattari Iole e Grilli Antonio: Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A) (877); dei deputati Storti ed altri: Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti (2063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario, Baldini, Spigaroli, Picardi, Celasco, Indelli, Tiberi, Limoni, Valmarana Conti, Coppo, Angelini Cesare, Bartolomei, Gatto Eugenio, Venturi, Piasenti, Pignatelli, Lombardi, Crespellani, Agrimi, Deriu, Molinari, Spasari, Oliva, Zaccari, Militerni: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », n. 2219; dei deputati Romanato, Elkan, Pitzalis, Terranova Corrado, Savio Emanuela, Lettieri: « Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo », n. 1883; dei deputati Picciotto, Illuminati, Bronzuto, Di Lorenzo, Seroni, Natta, Rossanda Banfi Rossana, Berlinguer Luigi, Loperfido, Scionti, Levi Arian Giorgina, De Polzer: « Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali », n. 1712; dei deputati Borghi, Buzzi, Rampa, Patrini, Racchetti, Fabbri Francesco, dall'Armellina, Savio Emanuela, Leone Raffaele, Reale Giuseppe, De Zan, Bertè, Fusaro, Franceschini, Elkan, Romanato, Caiazza, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Calvetti, Bosisio: « Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado », n. 1137; dei deputati Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati », n. 1406; dei deputati Lauricella, Gullotti, Nicolazzi, Montanti, Di Piazza, Abate, Lezzi, Macchiavelli: « Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per l'immissione nei ruoli della scuola media unica », n. 1926; del deputato Cruciani: « Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica », n. 290; dei deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio: « Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A », n. 877; dei deputati Storti, Isgrò, Scalia, Armato, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Biaggi Nullo, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo, La Penna, Colasanto, Marotta Vincenzo, Sinesio, Rampa, Caiazza, Colombo Vittorino, Mengozzi: « Revisione degli organici della scuola secondaria e immissione in ruolo di insegnanti in possesso di particolari requisiti », n. 2063.

Come i colleghi ricorderanno la Commissione ha già approvato gli articoli 1 e 2.

Do lettura anzitutto dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato:

ART. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davono accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'artico-

lo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche dela scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonché quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle soppresse scuole di avviamento professionale.

Gli abilitati all'insegnamento della matematica e delle scienze naturali possono chiedere, alle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1, l'assunzione in ruolo per l'insegnamento della matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media.

Nel periodo di prova per la nomina ad ordinario gli insegnanti di cui al comma che precede, dovranno conseguire, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza, le integrazioni dell'abilitazione posseduta. Qualora tale integrazione non sia conseguita, il periodo di prova è prorogato di un altro anno, entro il quale l'integrazione medesima dovrà essere conseguita a pena di decadenza dal posto.

Il testo predisposto dalla nostra Commissione in sede referente è il seguente:

ART. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche della scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonché quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle soppresse scuole di avviamento professionale.

Limitatamente alle materie di insegnamento di cui al primo comma del precedente articolo 1, potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti comma, gli insegnanti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, o osservazioni ed elementi di scienze naturali, l'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali ed agrarie, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele, ha presentato i seguenti emendamenti al secondo comma di questo articolo:

Al secondo comma, alle parole: « per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche » *sostituire le seguenti*: « per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

Al secondo comma, dopo le parole: « abilitazioni corrispondenti » *aggiungere le altre*: « oltre le abilitazioni di cui al precedente comma ».

Al secondo comma, dopo le parole: « nelle scuole professionali » *sopprimere la parola*: « femminili ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Si tratta di vedere quali classi di concorso o quali abilitati possano essere considerati idonei. Io propongo di sostituire al secondo comma le parole: « per la cattedra di matematica, osservazioni scientifiche » con le seguenti: « per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali » perché il titolo vero della cattedra è quest'ultimo.

Il mio emendamento aggiuntivo proposto alla terza riga è dettato dal fatto che nella originaria dizione sembrava che i titoli riconosciuti validi nel primo comma non valessero più. Bisognava quindi confermare quanto detto al primo comma per non commettere un assurdo.

Ho infine suggerito la soppressione della parola: « femminili » al terzo rigo, perché evidentemente il comma si riferisce alla classe di concorso 14° ed a tutte le sottoclassi del-

lo stesso capoverso che sono molte e, se i colleghi avranno la pazienza di ascoltarmi, le posso elencare: A – matematica ed elementi di fisica e chimica nella scuola tecnica industriale che non esiste più; B – matematica e nozioni di scienze naturali nella scuola professionale anche essa soppressa; C – matematica ed elementi di scienze fisiche naturali ed igieniche con elementi di merceologia nelle scuole di avviamento professionale; D – matematica ed elementi di scienze fisiche naturali ed igiene con elementi di merceologia nella scuola di avviamento professionale femminili; E – matematica ed elementi di scienze fisiche naturali ed igiene con elementi di merceologia nella scuola tecnica agraria.

Non tutte queste sottoclassi valgono come insegnamento per la scuola femminile, ma ve ne sono che valgono anche per l'insegnamento nella scuola maschile e per non escludere queste ultime chiedo che sia cancellata la parola « femminile ».

Ho dimenticato per un *lapsus* l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma delle parole « e marinare » dopo le parole « commerciali, industriali, ed agrarie ».

Perdoni, signor Presidente, se mi permetto un richiamo. Io onestamente devo riferire anche qualche mia incertezza. Almeno per tre gruppi è richiesto un ulteriore emendamento; i tre gruppi sono: storia dell'arte, materie giuridiche, e fisica e matematica nelle classi tredicesima, diciottesima e diciannovesima delle abilitazioni.

Per quanto riguarda la storia dell'arte abbiamo discusso della possibilità che l'onorevole Ministro, nel bando di cui abbiamo parlato nell'articolo 2, voglia ritenere che per l'insegnamento artistico anche la abilitazione in storia dell'arte possa valere, perché l'istruzione artistica non comprende soltanto il disegno ma anche la storia dell'arte. Non so come sarà formulata la classe specifica di concorso; ma il problema sarebbe risolto, anche se la classe di concorso (ecco lo scrupolo fino alle ultime conseguenze) per l'insegnamento della storia dell'arte dà diritto esclusivamente all'insegnamento nei licei classici.

Quindi un riaggancio ufficiale con le leggi vigenti non vi è, ma vi è un aggancio perché nella scuola media si comprende oltre l'insegnamento del disegno anche quello di elementi di storia dell'arte.

Un altro problema sorge per quanto riguarda le materie giuridiche.

Nell'educazione civica ci sono indubbiamente degli elementi di formazione derivanti dalla conoscenza del diritto e, quindi, in qualche modo anche qui un allacciamento con le classi di concorso in materie giuridiche ci sarebbe.

Anche qui occorre per quel bando di concorso una parziale buona volontà da parte dell'onorevole Ministro, affinché anche l'abilitazione in materie giuridiche venga considerata.

Più difficile si presenterebbe – a mio avviso – il problema della classe tredicesima, sottoclasse *c*), che contempla esclusivamente la fisica; la classe tredicesima dal titolo generale: « matematica e fisica », ha tre sottotitoli: « matematica e fisica », che abbiamo compreso, quello specifico di « matematica », che abbiamo compreso, e poi quello di « fisica », che non abbiamo compreso.

La classe tredicesima dà diritto all'insegnamento della fisica nell'istituto tecnico industriale.

Come si può fare ad introdurre anche questa sottoclasse *c*) nell'insegnamento delle cattedre di matematica? Io trovo questo estremamente difficile e ritengo che un chiarimento vi debba essere.

Gli stessi argomenti relativi alla sottoclasse *c*) della classe tredicesima si possono ripetere per le classi diciottesima e diciannovesima.

La classe diciottesima riguarda l'abilitazione in chimica e comprende le sottoclassi: chimica e laboratorio negli istituti tecnici industriali, chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali e per geometri.

Osservano gli interessati ed anche i sindacati che parte degli insegnamenti previsti in quella classe è compresa nella scuola secondaria inferiore: io non ne sono certo perché è specifica per gli istituti tecnici.

La classe diciannovesima riguarda chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale, per chimici tecnici e per chimici tintori e coloristi.

Gli onorevoli colleghi sanno che negli istituti industriali vi sono moltissime discipline – presentemente 28 –, cioè specifiche discipline per le specifiche attività industriali che occorrono nella società moderna.

Da parte degli interessati si osserva che in laboratorio essi effettuano – negli istituti tecnici – quel che viene compiuto nelle « osservazioni scientifiche » nella scuola media inferiore. In parte questo è vero, in coscienza, però, non so con quale terminologia introdurre nuove discipline e con quale diritto.

Ho espresso queste mie preoccupazioni che non si siano in qualche modo superate talune obiezioni per alcuni tipi di insegnamento: per

il giudizio complessivo, mi rimetto al Governo ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Vi sono abilitazioni specifiche, poi abilitazioni parziali; ora saremmo a quelle parzialissime: ad un certo punto bisognerà pur fermarsi.

I deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio propongono di aggiungere al secondo comma il seguente:

« Gli insegnanti di lingue straniere possono chiedere di essere immessi in ruolo per la lingua che insegnano da almeno un quadriennio anche se in possesso di abilitazione per l'insegnamento di una lingua diversa ».

GIUGNI LATTARI JOLE. Il comma aggiuntivo da me proposto si riferisce ad una classe di insegnanti di lingue che vedono via, via diminuire il numero delle cattedre a causa del diminuito interesse da parte degli alunni per lo studio di talune lingue – mi riferisco specialmente allo spagnolo ed al tedesco.

Non occorre dire che vi sono motivi di ordine interno ed internazionale che hanno profondamente spostato l'interesse delle scolaresche verso alcune lingue a scapito di altre.

Non posso d'altra parte sottacere che si tratta di docenti che hanno dato alla scuola il meglio della loro attività senza mai demeritare e che, fra l'altro, già insegnano una lingua diversa, in quanto, pur essendo, ad esempio, abilitati nella lingua spagnola coprono cattedre di francese da sette, otto anni.

Immettendo in ruolo questi insegnanti per cattedre che vanno scomparendo, non daremmo alcun beneficio agli stessi; d'altronde le difficoltà di applicazione della 831 agli insegnanti di spagnolo e di tedesco dovrebbero essere confermate da quanto sto dicendo. Suggerisco pertanto la immissione in ruolo di questi insegnanti nella lingua che insegnano semplicemente su domanda.

Se la Commissione ritenesse opportuno sottoporre gli interessati a prove integrative sotto forma di abilitazioni, incontrerebbe il mio consenso, in quanto reputo che bisogna anche dare determinate garanzie.

PRESIDENTE. I deputati Loperfido, Picciotto, Scionti, Tedeschi e Di Lorenzo propongono di aggiungere il seguente comma:

« Gli abilitati in storia dell'arte possono chiedere l'assunzione in ruolo diverso da quello corrispondente al titolo di abilitazione posseduto, se il titolo di laurea è valido per partecipare ai concorsi relativi alla cattedra ed alle materie per cui chiedono di essere assunti in ruolo ».

LOPERFIDO. L'emendamento è già stato illustrato precedentemente e nasce dal proposito di operare secondo giustizia nei riguardi di una benemerita categoria di insegnanti che sono stati sacrificati sull'altare del pregiudizio classicista che li ha vincolati uniformemente ad insegnare, una volta laureati in lettere, abilitati e vincitori del concorso esclusivamente nei licei classici.

Questo è il titolo d'onore, ma esso non corrisponde a possibilità reali d'immissione nel ruolo medesimo.

Sono pochissime le cattedre di storia dell'arte, e l'onorevole Sottosegretario ci dirà quante di esse sono coperte di ruolo, nonostante le disposizioni di legge che si sono succedute in questi ultimi 15 anni. Ne consegue che un notevole numero di insegnanti si trova – diciamo – in balia della sorte, essendo costretti ad insegnare la materia stessa od altre materie, perché provvisti dell'abilitazione all'insegnamento della materia di storia dell'arte.

Sono costretto, signor Presidente, a violare la sua raccomandazione di poc'anzi, e non per rispondere alle perplessità dell'onorevole relatore, ma per precisare che proprio quelle stesse perplessità in me si rafforzano al pensiero di poter giungere alla determinazione di caricare gli insegnanti laureati in lettere, ed abilitati o idonei all'insegnamento della storia dell'arte, dell'insegnamento dell'istruzione artistica. Questo insegnamento è collegato esclusivamente al provvedimento, tanto è vero che la dizione riproposta alla nostra attenzione dice: « ...disegno ed elementi della storia dell'arte »; quando invece la materia stessa sopravanza – e di gran lunga – l'aspetto tecnico del provvedimento, da un punto di vista qualitativamente diverso dalla proposta cui stava per accedere, sia pure con molte perplessità, l'onorevole Leone Raffaele.

Io quindi insisterei su questo comma aggiuntivo per ragioni di giustizia, anche tenendo conto del comportamento assunto dal Ministero negli anni passati nei confronti di molti abilitati, con altre abilitazioni, per gli istituti secondari superiori, che si sono visti immettere nei ruoli della scuola media inferiore. Abbiamo avuto il caso di docenti che avevano superato brillantemente dei concorsi per l'abilitazione all'insegnamento dell'italiano, del latino della storia, ecc. per le scuole secondarie superiori, i quali si sono visti immettere nei ruoli della scuola media.

A noi spetta il compito di sanare l'attuale situazione, tenendo conto che la maggioranza degli insegnanti interessati è composta da per-

sone dotate di una certa capacità che non si rassegneranno a rimanere nei ruoli loro assegnati, e che tenteranno in seguito di raggiungere le loro aspirazioni, non appena sarà varata la legge per la riforma degli istituti secondari superiori, e la storia dell'arte avrà il posto che si merita nei nostri programmi scolastici. Ci sarà forse allora anche la possibilità, per gli insegnanti di storia dell'arte, di realizzare il loro antico sogno di vedere finalmente la materia che sta loro a cuore non più vincolata al privilegio ed alla prerogativa dei ginnasi e dei licei, ma facente parte anche del programma dei licei scientifici, degli istiuti magistrali e forse anche degli istituti tecnici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valitutti e Giomo hanno presentato un emendamento inteso ad aggiungere, nel secondo comma dell'articolo 3 la parola « anche » tra le parole « corrispondenti » e « quella ».

VALITUTTI. Quanto ha detto l'onorevole Leone Raffaele ha reso anche me molto perplesso, e penso che se vogliamo giungere al fondo di tutte queste perplessità dobbiamo avere il coraggio di adottare in questa sede una decisione di carattere rivoluzionario, riconoscendo il diritto alla immissione nei ruoli della scuola media a tutti gli insegnanti comunque abilitati a insegnamenti nella scuola secondaria, e questo data l'unità dello scibile.

Le considerazioni fatte relativamente agli insegnanti abilitati per l'insegnamento delle materie giuridiche sono senz'altro valide, ma sono anche valide le analoghe osservazioni relative agli insegnanti abilitati in ragioneria e tecnica commerciale; si tratta semplicemente di un altro gruppo di abilitati i quali si sono rivolti a noi con le loro petizioni, essendo anch'essi interessati agli insegnamenti parzialmente impartiti nella scuola secondaria.

A questo punto desidero porre un quesito di carattere interpretativo all'onorevole Leone Raffaele, la cui risposta potrà essere altamente illuminante: vorrei sapere se questo comma è applicabile a favore degli abilitati in storia e filosofia nei licei, dal momento che anche la storia è una materia il cui insegnamento viene impartito nelle medie.

Stando così le cose, dobbiamo giungere alla conclusione logica e necessaria di riconoscere il diritto alla immissione a tutti gli abilitati, non sottovalutando però l'effetto della decisione stessa nei confronti della scuola. Sostenendo, e forse facciamo bene, le varie categorie di insegnanti, noi eliminiamo gli eventuali malcontenti e disagi, però blocchiamo per anni i ruoli della scuola media.

Io sono stato un avversario della scuola media così come è stata creata, ovvero nella forma che le è stata data, però – nella mia lealtà di avversario – desidero ammonire la Commissione che, così facendo, noi bloccheremo appunto i ruoli per anni.

Trovo tuttavia logica la conclusione annidata nel fondo delle perplessità dell'amico Leone Raffaele, ed anche se egli è stato un pò timido nell'esprimerla, resto convinto della necessità di dover riconoscere il diritto della immissione nel ruolo della scuola media a tutti gli abilitati, nessuno escluso.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. A quanto ho già detto sugli altri emendamenti, aggiungo – relativamente all'emendamento Giugni Lattari Jole – che esso si basa sul principio già da me prima ricordato, che partendo dal titolo originale tutti avrebbero diritto ad essere immessi in ruolo.

Ricordo che, come avviene per tutte le discipline, anche per le lingue il bando di concorso prevede la specifica materia da insegnare.

Faccio richiamo alla lettera della legge, che prevede, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura slovena, lingua e letteratura albanese, lingua e letteratura portoghese. Ognuna di queste discipline dà la possibilità di accedere alle classi di concorso. Nelle classi di concorso si insegna lingua e letteratura straniera secondo la specifica azione del bando negli istituti medi di secondo grado.

Giustamente, la onorevole Giugni Lattari Jole dice che alcune cattedre sono in via di estinzione; gli insegnanti hanno insegnato specificamente in una cattedra per cui hanno la abilitazione, ma hanno la conoscenza di altra lingua, che non hanno potuto insegnare perché sta scomparendo. In questo caso, io richiamo il concetto generale, che viene poi ripetuto nell'emendamento Loperfido: vogliamo innovare a tal punto da rivoluzionare il sistema, nel senso che teniamo conto del titolo di studio che dà accesso al concorso per l'abilitazione? Allora, facciamo una norma generale per cui tutti gli abilitati (come diceva l'onorevole Valitutti) possano insegnare. Se invece, secondo le impostazioni del Senato (che noi abbiamo cercato di conservare) teniamo conto delle classi di concorso, la cosa è diversa, e non posso accogliere il principio. La mia opinione resta legata a quelle perplessità che ho precedentemente espresse.

Per le norme stabilite finora, io mi dichiaro contrario all'inclusione in questa legge non

soltanto di questa materia, ma anche della storia dell'arte, delle materie giuridiche ed economiche, di ragioneria tecnica, di fisica, di chimica; cioè di tutte quelle classi di concorso di cui ho parlato all'inizio (se vogliamo mantenerci nell'ambito della strutturazione di questa legge), eccezion fatta per filosofia e storia: storia è, infatti, una delle materie coincidenti, precedentemente già fissate nella legge n. 831, e ripetute nella nostra disposizione.

Se vogliamo rivoluzionare, bisogna farlo su tutta la linea, e basare tutto sul solo titolo di studio; io non mi sentirei di farlo. Se invece il rappresentante del Governo e la Commissione accettassero che nel bando di concorso il Ministro della pubblica istruzione (che deve non soltanto indicare i programmi, ma anche le cattedre che si mettono a concorso e i tipi di concorso) possa riallacciarsi a leggi precedenti o in qualche modo ad un parallelismo di discipline, ritengo che ciò risolverebbe molte cose – senza specificare la lettera della legge – e comprenderebbe quasi sicuramente anche storia dell'arte, ragioneria tecnica, lingue, e forse anche materie giuridiche.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come rappresentante del Governo, non posso accogliere le perplessità manifestate in questa sede, poiché abbiamo già approfondito la proposta di legge e portato in sede referente un ampliamento delle indicazioni e degli orientamenti pervenuti dal Senato.

Quando, nel terzo comma dell'articolo 3, abbiamo compreso coloro che siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano, già abbiamo creato le premesse per inserire gli abilitati che nella loro abilitazione abbiano almeno l'indicazione di una delle materie coincidenti. Con ciò abbiamo allargato il campo a favore di moltissimi abilitati. Non possiamo assolutamente considerare in modo esclusivo il titolo di studio, obliterando l'abilitazione, perché in tal caso non manterremmo una delle componenti indicate per la validità della legge: che cioè l'abilitazione sostituisca il concorso.

Il Governo, come non può accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Giugni Lattari Jole, non può accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Loperfido. A questo proposito, ho già avuto occasione di dire che nei bienni della nuova scuola di secondo grado è inserita la storia dell'arte. Giustamente è stato rilevato dall'onorevole Loperfido che i valenti docenti abilitati in storia dell'arte oggi trovano collocamento esclusivamente nel liceo classico. Ma ciò avviene oggi, mentre non avverrà in seguito alla riforma della scuola, in quanto l'insegnamento della storia dell'arte anzitutto comincia nel ginnasio superiore e proseguirà nel liceo, e poi si estende anche ai licei scientifici e ai licei magistrali; pertanto, i suddetti docenti troveranno il modo di inserirsi validamente nella scuola e nell'insegnamento che è proprio alla loro formazione. Così, anche per le materie giuridiche e per tutte le altre materie degli istituti industriali (che sono specifiche materie di insegnamento), non possiamo tentare di aggiungere insegnanti per collocarli nella scuola media, quando ne abbiamo necessità assoluta nella scuola di secondo grado. Essi, di fronte ad una legge che permetta di entrare in un ruolo inferiore a quello cui aspirano o cui hanno diritto per la loro abilitazione, finirebbero con lo scegliere la scuola media. In tal modo, creeremmo una specie di serbatoio di insegnanti di buona volontà che aspirano a passare avanti un domani, e opereremmo una doppia rivoluzione nella scuola media: un soggiorno obbligatorio di pochi anni, per passare poi ad un altro tipo di scuola, perché la loro abilitazione diventi idonea all'insegnamento nella scuola di secondo grado.

Ritengo che la Commissione ed il Governo abbiano fatto il massimo sforzo per includere la fascia più larga possibile di abilitati. Andando oltre questa indicazione, creeremmo se non una rivoluzione certamente una grave confusione nella scuola media.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3. Al primo comma non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

« Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« Per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche della scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonché quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle soppresse scuole di avviamento professionale ».

Poiché l'onorevole Valitutti non insiste nell'emendamento proposto inteso ad inserire al secondo comma dell'articolo 3 la parola « anche » dopo l'altra: « corrispondente », ricordo che a questo comma l'onorevole Leone Raffaele ha presentato emendamenti volti, rispettivamente, a sostituire alle parole « per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche » le altre « per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali »; ad aggiungere alle parole « abilitazioni corrispondenti » le altre « oltre le abilitazioni di cui al precedente comma »; e a sopprimere, dopo le parole « nelle scuole professionali », la parola « femminili ».

Se non vi sono obiezioni, mi riservo di porre in votazione, dopo l'approvazione degli articoli, gli emendamenti presentati come comma aggiuntivi.

(*Così rimane stabilito*).

PICCIOTTO. Vorrei rilevare, in ordine alla soppressione della parola « femminili », che le materie di matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonché le materie di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene nelle soppresse scuole di avviamento professionale, erano già previste da un decreto del Presidente della Repubblica ed hanno già cattedre corrispondenti. Potrebbe sembrare, in base a questo comma, che sia nostra intenzione fare una concessione ad insegnanti che, in base al suddetto decreto del Presidente della Repubblica, non potrebbero presentare domanda per l'immissione in ruolo.

Sussistono pertanto motivi di perplessità, in quanto prevediamo cose già previste dalla legge e ne tralasciamo invece altre che la legge non prevede, creando elementi di discriminazione che possono essere dannosi per questo o quel gruppo di insegnanti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il provvedimento n. 2064 parla erroneamente di istituti professionali femminili, in quanto anche le scuole professionali maschili avevano le stesse discipline. Pertanto per correggere tale involontario errore, è opportuno non specificare, in quanto altrimenti rimarrebbero esclusi gli abilitati degli istituti professionali maschili.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla soppressione della parola « femminili » per le ragioni esposte dall'onorevole Leone Raffaele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole « per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche » con le parole « per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento soppressivo della parola « femminili », dopo le parole « nelle scuole professionali ». Pongo in votazione il mantenimento della parola « femminili ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, dopo le parole « abilitazioni corrispondenti », delle parole « oltre le abilitazioni di cui al precedente comma ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, che risulta così formulato:

« Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali, nonché quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle soppresse scuole di avviamento professionale ».

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 3:

« Limitatamente alle materie di insegnamento di cui al primo comma del precedente articolo 1, potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti comma, gli insegnanti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie

delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano ».

VALITUTTI. Vorrei ribadire la mia perplessità, motivandola più precisamente. L'ultima espressione di questo comma « relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano » è amplissima e rende ingiustificata la mia proposta ipoteca di carattere rivoluzionario, perché lascia fuori dal raggio della sua applicazione pochissimi titoli abilitativi. Il grave difetto di questa norma amplissima, a mio avviso, è quello di aprire la via ad una serie di dubbi interpretativi e a molte possibili impugnative. Per esempio, rifacendomi all'ipotesi dell'onorevole Leone Raffaele, vorrei rilevare che l'abilitato in fisica, in base a questa norma, può rivendicare il suo diritto all'insegnamento delle osservazioni scientifiche. Per questi motivi, onorevole Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo terzo comma.

PICCIOTTO. Anche noi siamo contrari al terzo comma così com'è formulato perché con esso ci sembra si decida in modo non giusto. Indubbiamente si è arrivati a questa formulazione perché non si è voluto affrontare il problema della scuola superiore.

E dobbiamo notare varî inconvenienti: anzitutto all'inizio del comma si dice: « Limitatamente alle materie di insegnamento di cui al primo comma del precedente articolo 1... ». Ora ci riferiamo a tutti gli insegnamenti della scuola media unificata ed allora quel « limitatamente » non limita affatto e come espressione non risulta né esatta né felice in quanto ci riferiamo a insegnamenti previsti da questa legge.

In secondo luogo il beneficio del terzo comma viene a concedersi ad insegnanti del superiore cioè ad insegnanti abilitati i quali in gran parte stanno prestando servizio al superiore e quindi hanno anche dei meriti maggiori, e tuttavia tale comma stabilisce la loro immissione per quegli insegnamenti in graduatorie « separate e successive »; esso attua cioè un declassamento proprio a danno dei migliori insegnanti, di coloro che avendo prestato servizio al superiore hanno indubbiamente maggiore capacità e responsabilità. Ed il fatto di porre questi insegnanti, abilitati, la cui abilitazione abbia almeno una materia coincidente con quelle per cui si applica questa legge, in graduatorie separate e successive è ancora più grave se considerato in relazione ad un emendamento presentato dal collega Leone Raffaele ad un articolo successivo. Così saranno duramente colpiti da questo comma proprio gli insegnanti abilitati nel superiore, che saranno danneggiati anche moralmente e professionalmente.

A nostro parere, quindi, è inutile l'espressione « limitatamente », perché ci riferiamo agli insegnamenti di cui all'articolo 1; non si capisce, inoltre, perché le graduatorie dovrebbero essere separate e successive. Molti di questi insegnanti, fra l'altro, sono abilitati da vecchia data, con abilitazione cioè conseguita in concorso e noi veniamo a metterli in graduatorie « separate e successive » rispetto, ad esempio, ai forniti di abilitazione decentrata, che pur essendo un titolo eguale ha indubbiamente minore validità rispetto alla precedente abilitazione. Vi è quindi un elemento molto grave che ci condurrebbe a codificare degli assurdi per cui noi ci auguriamo che vi sia un ripensamento. D'altro canto, se noi diciamo che l'abilitazione è corrispondente, è necessario sia corrispondente anche la graduatoria per cui non si capisce il perché di questa distinzione.

Rispetto dunque all'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 3 il nostro voto non può essere che contrario.

FINOCCHIARO. Desidero fare un'osservazione di fondo: quando si appronta un progetto di legge, lo si presenta al Parlamento e lo si discute, è chiaro che vi sono dei principî generali che lo ispirano. Ora noi abbiamo presentato questa legge ispirandola ad un criterio molto restrittivo. Si era detto che avevano il diritto di entrare nei ruoli coloro che avevano le abilitazioni specifiche della scuola media e si era giustificata tale specificità con la considerazione che il maggior numero di cattedre scoperte si aveva in questo settore della scuola. Parallelamente nell'altro ramo del Parlamento si è presentato un secondo progetto di legge che avrebbe dovuto considerare il problema della sistemazione degli insegnanti della scuola media superiore ed anche per questo ritardo nell'*iter* d'approvazione di questo progetto vi erano state delle giustificazioni ritenute valide da parte di tutti.

In una lunghissima discussione avvenuta in una precedente seduta della nostra Commissione, si era fatta anche questa affermazione: che il titolo per l'insegnamento non è il tilolo di studio, valevole per l'ammissione al concorso, ma l'abilitazione. Senza abilitazione non è possibile inserire nella scuola, a norma delle vigenti disposizioni, gli insegnanti.

VALITUTTI. Ma l'articolo 3 lo avete distrutto!

FINOCCHIARO. Questo non è affatto vero perché nella seduta precedente noi insistemmo sulla necessità di rispettare questo principio tant'è che per gli insegnanti elementari giungemmo al compromesso di ammetterli solo qualora avessero superato il periodo di straordinariato nella scuola elementare. Era l'unica deroga al principio che per insegnare era indispensabile avere l'abilitazione. E per abilitazione non s'intende una qualsiasi abilitazione, ma un'abilitazione per materie specifiche. In questa stessa Commissione, in sede referente, noi affermammo il principio che potevamo estendere le abilitazioni (vi era il precedente legislativo della legge n. 831 che l'ultimo comma riprende) a materie comuni, accettando cioè le abilitazioni parziali.

Ora o noi assumiamo un certo atteggiamento e lo assumiamo collegialmente, oppure nell'intervallo tra una seduta e l'altra della Commissione riceviamo tante di quelle sollecitazioni dagli insegnanti di materie giuridiche e da quelli di materie tecniche che cambiamo atteggiamento il che veramente deve farci vergognare di fare i deputati. Questa è la verità: le sollecitazioni di un gruppo o di una minoranza che si innesta e si incunea tra una seduta e l'altra della Commissione ci fanno tornare sui principî generali che erano già acquisiti.

Io, ad esempio, sono d'accordo con Loperfido per gli insegnanti di storia dell'arte e questo per una ragione particolare che non è quella avanzata dal Governo, cioè l'insegnamento viene esteso al ginnasio, però andrà agli insegnanti di lettere per il progetto attualmente presentato e tuttavia mi rendo conto che accettare una questione come quella degli insegnanti di storia dell'arte significa aprire le cateratte dell'immissione a tutti. E allora non possiamo che attenerci alla legge perché diversamente rinneghiamo ogni volta quello che abbiamo consolidato nelle discussioni precedenti, il che è una maniera di legiferare veramente assurda.

Quanto poi alle abilitazioni di cui al precedente comma, io non ho capito come mai debbano esservi dei dubbi interpretativi quando il precedente comma si riferisce alle abilitazioni conseguite per quelle cattedre che con decreto di equipollenza sono state considerate valide nella scuola media. Vi è una circoscrizione ben precisa che non consente nessun equivoco nell'interpretazione. L'equivoco lo creiamo quando intendiamo non più attenerci al primo comma per dare un'interpretazione estensiva bocciata nella precedente seduta.

Quindi noi votiamo a favore anche degli emendamenti che sono accettabili perché non alterano né il significato né i limiti dell'articolo.

PRESIDENTE. Tenendo conto delle perplessità formulate in merito ai primi tre alinea del terzo comma dell'articolo 3, pongo in votazione il seguente comma così riformulato:

« Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti comma, gli insegnanti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano ».

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma:

« Per quanto riguarda la cattedra di matematica, o osservazioni ed elementi di scienze naturali, l'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali ed agrarie, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienza naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

Al quarto comma il relatore ha presentato un emendamento inteso ad aggiungere, dopo la parola « agrarie », le altre « e marinare ».

PICCIOTTO. Prima di esprimere il nostro voto su questo comma, desideriamo un chiarimento dal relatore.

Con l'aggiunta della parola « marinare » già si chiarisce un aspetto; però nella espressione « materie tecniche commerciali » è inclusa o non la ragioneria degli istituti tecnici?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Come ho detto prima la ragioneria non è inclusa perché è una materia specifica esclusiva del superiore.

PICCIOTTO. Allora siamo contrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leone Raffaele aggiuntivo delle parole « e marinare » alla parola « agrarie ».

(*È approvato*).

Il quarto, ed ultimo, comma dell'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

« Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, l'abilitazione per le materie tecniche

commerciali, industriali, agrarie e marinare, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti aggiuntivi di interi comma.

Vi è il seguente comma aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio, cui sono contrari il Governo e il relatore:

« Gli insegnanti di lingue straniere possono chiedere di essere immessi in ruolo per la lingua che insegnano da almeno un quadriennio anche se in possesso di abilitazione per lo insegnamento di una lingua diversa ».

Onorevole Giugni Lattari, insiste per la votazione?

GIUGNI LATTARI JOLE. Speravo che il buon senso portasse a sanare la situazione. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Loperfido, Picciotto, Scionti, Tedeschi e Di Lorenzo hanno presentato il seguente comma aggiuntivo all'articolo 3, cui sono contrari il Governo e il relatore:

« Gli abilitati in storia dell'arte possono chiedere l'assunzione in ruolo diverso da quello corrispondente al titolo di abilitazione posseduto, se il titolo di laurea è valido per partecipare ai concorsi relativi alla cattedra ed alle materie per cui chiedono di essere assunti in ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

PICCIOTTO. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Noi siamo contrari all'articolo 3 del provvedimento perché renderà inapplicabile la legge. Tra qualche mese vi sarà la necessità di norme interpretative e modificative dell'attuale provvedimento.

VALITUTTI. Voterò contro l'articolo in quanto lo ritengo di quasi impossibile applicazione.

L'onorevole Finocchiaro ci ha richiamati alla coerenza con i principî generali. Se si tratta di mantener fermo il principio per cui si è inseriti nei ruoli soltanto mediante il possesso di abilitazione specifica, a mio parere l'articolo 3 viola tale principio, in quanto si stabilisce che dinanzi ad un'abilitazione riguardante una materia comunque compresa nelle cattedre previste per la scuola media si apre la porta a tutti, con l'esclusione di pochissimi gruppi, commettendo un'ingiustizia.

Questo è il modo di sconvolgere i principî senza alcuna giustificazione. Quindi voterò contro l'articolo 3.

RAMPA. Nonostante abbia qualche perplessità circa i principî generali, voterò à favore dell'articolo 3. A questo riguardo ho presentato un ordine del giorno.

Ritengo inoltre che sia stato giusto non avere approvato il comma aggiuntivo dell'onorevole Loperfido sulla scorta delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. A mio avviso, tuttavia, vi è una contraddizione tra le dichiarazioni del Governo e le indiscrezioni avute dall'onorevole Finocchiaro. Prendo comunque atto delle dichiarazioni impegnative dell'onorevole Elkan, che sembrano rispondenti alle esigenze prospettate da me e da altri colleghi nel corso della discussione generale.

FINOCCHIARO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Rampa e prendo atto dell'impegno del Governo di considerare la situazione degli insegnanti di storia dell'arte nel momento in cui si comincerà ad insegnare questa materia nel ginnasio. Allo stato attuale l'insegnamento della storia dell'arte viene affidato agli insegnanti di materie letterarie. Nella speranza che questo problema sia risolto al più presto voterò a favore dell'articolo 3.

PRESIDENTE. L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963,n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corri-

spondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, l'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

Il testo approvato dal Senato era del seguente tenore:

ART. 4.

I provveditori agli studi compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonché tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Gli abilitati di cui al terzo comma del precedente articolo 3 saranno collocati in graduatoria immediatamente dopo gli abilitati di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Le graduatorie provinciali saranno sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti.

Il testo base scelto dalla nostra Commissione è il seguente:

ART. 4.

I provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonché tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Le graduatorie provinciali saranno sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Gli onorevoli Valitutti e Giomo ne propongono la soppressione.

Gli onorevoli Di Lorenzo, Tedeschi, Picciotto, Scionti hanno presentato un emendamento inteso a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Il servizio comunque prestato in qualsiasi scuola statale, anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante, è riconosciuto come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il servizio prestato come insegnante è riconosciuto interamente.

Il servizio prestato in altre amministrazioni statali è riconosciuto per metà e per intero ai fini del trattamento di quiescenza.

È considerato servizio di ruolo il servizio militare, di chiamata alle armi, di prigionia e presso reparti combattenti se compiuto dopo l'acquisizione del titolo.

Il servizio prestato è computato per anno intero, sempre che sia stato prestato per non meno di cinque mesi, anche se discontinuo ed interrotto.

Il periodo di prova è abolito per tutti gli insegnanti che all'atto dell'immissione in ruolo abbiano prestato servizio in scuole statali per almeno un anno ».

Onorevole Valitutti, desidera illustrare la sua proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 4?

VALITUTTI. Le ragioni della mia proposta di soppressione di questo ultimo comma sono di natura tecnica.

In sostanza gli insegnanti che chiederanno in loro favore l'applicazione di questa legge vengono posti nella condizione di presentare al provveditore agli studi la domanda. Ritengo innanzitutto che la Commissione abbia commesso un errore nell'approvare l'emendamento proposto all'articolo 2 da un collega comunista per cui si è previsto che gli interessati possono presentare, anziché una domanda ad un solo provveditore, più domande. Mi meraviglio della disattenzione del Governo e del Relatore, in quanto è stato approvato un emendamento che sconvolge tutto il sistema previsto dalla legge. Mi domando che valore abbiano l'operazione della presentazione della domanda da parte degli interessati al provveditore e la formazione delle graduatorie. Nel procedimento questa è un'operazione puramente preparatoria, cioè le graduatorie formate dai singoli provveditori secondo il sistema che la legge predispone negli articoli successivi sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione, il quale è l'organo legittimato ad emettere i decreti di nomina, che sono suscettibili e bisognosi di registrazione. Le graduatorie dei provveditori agli studi sono atti puramente preparatori. Quindi, tecnicamente, secondo le norme sulla contabilità dello Stato, non si giustifica la loro registrazione alla Corte dei conti. Non sono atti di nomina, non sono atti di immissione nei ruoli.

Quindi la vera graduatoria ai fini della immissione nei ruoli è quella fatta dal Ministero. Per quale ragione prevedete allora la registrazione alla Corte regionale? È stata una vera disattenzione della maggioranza.

Cosa succederà al Ministero quando dovrà ricevere da tutti i provveditori d'Italia graduatorie che non comprendono solo certi nominativi, ma tre graduatorie che comprendono almeno tre nominativi in quanto lo stesso nominativo è compreso in tre graduatorie?

Vi è un tale disordine che renderà la norma inapplicabile.

Non so se la Commissione sia in grado di correggere a questo punto la norma modificata dall'articolo 2; comunque insisto nello emendamento soppressivo della registrazione, perché se prevedete la registrazione in sede provinciale date all'atto del provveditore un significato diverso da quello voluto dalla legge. Questa è la ragione tecnica del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Di Lorenzo è parzialmente precluso.

DI LORENZO. Il penultimo comma propone una valutazione del servizio che non condivido.

PRESIDENTE. Onorevole Di Lorenzo, il penultimo comma, ossia il primo, è stato già votato. Ella, evidentemente, ha considerato per errore l'ultima parte del primo comma come comma a se stante.

DI LORENZO. Signor Presidente, abbiamo fatto in tempo l'osservazione, e credevamo che lei avesse sentito.

PRESIDENTE. L'emendamento dice testualmente: « Sostituire l'ultimo comma con i seguenti ». Non si parla affatto del penultimo comma.

PICCIOTTO. Io ho fatto rilevare che lo emendamento riguardava l'ultima parte del penultimo comma e lei, signor Presidente, mi ha risposto: « dopo ».

PRESIDENTE. Io mi attengo a quanto è scritto. Del resto, se è sfuggito a lei...

PICCIOTTO. Io l'ho fatto rilevare. L'emendamento riguarda il servizio.

PRESIDENTE. Il comma è stato votato ormai e vorrei che comprendesse che l'errore è dipeso dal fatto che vi è scritto « ultimo comma ». Comunque resta preclusa solo la parte che dice che il servizio di insegnamento sarà valutato per metà. Sarà bene, però, trasformare l'emendamento da sostitutivo in aggiuntivo di nuovi comma.

DI LORENZO. L'emendamento che trattiamo rende più opportuno il meccanismo stesso della legge e le conferisce una formulazione più organica. Proponiamo quindi di riconoscere come servizio di ruolo a tutti gli effetti il servizio prestato in qualsiasi scuola statale anteriormente alla nomina in ruolo. Solo se prestato presso altre amministrazioni dovrebbe essere riconosciuto solo per metà, ma sempre per intero ai fini del trattamento di quiescenza.

Anche il servizio militare e prestato sotto le armi compiuto dopo il conseguimento del titolo deve essere considerato di ruolo e tutto il servizio non inferiore ai 5 mesi, anche se interrotto, deve essere computato per un anno intero. Infine deve essere abolito, per tutti gli insegnanti che abbiano prestato servizio presso le scuole statali per almeno un anno, il periodo di prova.

Con il nostro emendamento abbiamo cercato di mettere in connessione la valutazione del servizio precedentemente prestato con le

esigenze della scuola stessa e quindi l'emendamento rappresenta un indubbio passo avanti in questo campo. Noi non separiamo il problema dell'insegnamento da quello della scuola e ritengo perciò che l'emendamento possa senz'altro essere approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sugli emendamenti proposti?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Do il parere anche sull'emendamento soppressivo Valitutti-Giomo.

PICCIOTTO. Con il primo emendamento si stabilisce il riconoscimento del servizio preruolo, con l'ultimo il riconoscimento per intero.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Valitutti-Giomo posso accettarlo, respingendo però l'appunto della « disattenzione » di cui ci ha fatto debito il collega Valitutti, perché si è trattato di una voluta presenza di un più vasto ambito – appunto di tre province – per l'immissione nei ruoli. Che comporti un maggior lavoro è indubbio e lo riduciamo accettando l'emendamento Valitutti che mi pare assennato, perché comunque la nomina deve essere fatta dal Ministero.

E giacché si deve ricorrere alla Corte dei conti per la registrazione e non per le graduatorie, devo riconoscere che sono incorso in una disattenzione.

Accetto la soppressione dell'ultimo comma, anche se mi dispiace, sotto un certo aspetto – perché si ritarda di qualche giorno – che i decreti di nomina vadano tutti alla Corte centrale, mentre se questi fossero stati trasmessi alle Corti regionali, la procedura sarebbe stata più spedita.

VALITUTTI. Ma allora si sarebbero dovute fare le nomine in sede provinciale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'emendamento Di Lorenzo ed altri riporta il discorso alle conclusioni della Commissione d'indagine, tuttavia rappresenta un'innovazione sostanziale e definitiva per cui non riesco a comprendere come non si risentirebbero coloro che sono in ruolo, sia nella scuola media superiore che nella inferiore. I beneficiari di questa legge già avranno il colossale vantaggio di entrare in ruolo con la sola abilitazione; con l'emendamento in oggetto scavalcherebbero anche quelli che sono in ruolo per concorso da anni, cosicché ne deriverebbero forti contrasti.

Tutta la modificazione del servizio è probabilmente da esaminare in sede di revisione generale della legge per la valutazione del servizio ai fini della quiescenza, perché questo è uno dei punti di conclusione della Commissione d'indagine, ma introdurre in questa occasione l'emendamento significa portare turbamento nei colleghi che sono già in ruolo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'ultimo comma, in quanto si potrebbero in conseguenza evitare decisioni divergenti da parte delle varie Corti regionali, che potrebbero portare ad un contenzioso piuttosto aspro e difficile. Naturalmente la Corte centrale riceverà una valanga di decreti ma potrà agire con univocità di giudizio.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dai deputati Di Lorenzo ed altri concordo con il relatore.

Ci troviamo anche qui di fronte all'intenzione di dare una sistematica nuova alle valutazioni del servizio, ma non lo possiamo fare in questa legge che prevede l'immissione in ruolo di insegnanti abilitati; con questo atteggiamento a favore di coloro che dovranno essere immessi in ruolo, noi finiremmo col creare delle disparità e degli squilibri enormi, perché coloro che sono già in ruolo non hanno avuto la stessa valutazione degli anni di servizio prestati.

Questa innovazione potrà far parte di una legge organica, ma non certo di questa legge; il parere del Governo è pertanto contrario all'emendamento Di Lorenzo.

FINOCCHIARO. Sono d'accordo con il Governo ed il relatore perché evidentemente lo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dai deputati del gruppo comunista rivoluziona l'intero ordinamento scolastico. Vorrei, però, cogliere l'occasione per raccomandare al Presidente di porre all'ordine del giorno della nostra Commissione la ben nota proposta di legge Romanato che questi problemi considerava su di un piano organico; essi, infatti, possono essere discussi su un piano generale, di applicazione per tutti i settori della scuola e non nel caso di una legge particolare, com'è questa.

Vorrei, pertanto, pregare il Presidente della Commissione di sollecitare il Governo perché accetti di discutere la proposta di legge Romanato.

PICCIOTTO. La proposta di legge Romanato non è stata abbinata.

RAMPA. Analogamente a quanto ha detto l'onorevole Finocchiaro noi riteniamo che il parere del relatore sia positivo, ma che rimanga il problema completamente aperto. Oltre alla proposta Romanato ve n'è un'altra d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri, che attende da moltissimo tempo l'approvazione e che ri-

guarda tutta la fascia degli insegnanti della scuola secondaria.

Siamo quindi anche noi per l'approvazione del testo così com'è a condizione che il Governo voglia farsi parte dirigente per impostare questo problema, che è essenziale agli effetti della normalizzazione della situazione in atto.

PRESIDENTE. I deputati Valitutti e Giomo propongono di sopprimere il secondo comma, proposta accolta dal relatore e dal Governo.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Il secondo comma risulta pertanto soppresso.

I deputati Di Lorenzo, Tedeschi, Picciotto e Scionti propongono di aggiungere i seguenti comma:

« Il servizio comunque prestato in qualsiasi scuola statale, anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante, è riconosciuto come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il servizio prestato come insegnante è riconosciuto interamente.

È considerato servizio di ruolo il servizio militare, di chiamata alle armi, di prigionia e presso reparti combattenti se compiuto dopo l'acquisizione del titolo.

Il servizio prestato è computato per anno intero, sempre che sia stato prestato per non meno di cinque mesi, anche se discontinuo ed interrotto.

Il periodo di prova è abolito per tutti gli insegnanti che all'atto dell'immissione in ruolo abbiano prestato servizio in scuole statali per almeno un anno ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, non accolto dal relatore e dal Governo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

ART. 4.

I provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonché tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda la proposta di legge d'iniziativa del deputato Romanato n. 317, la Commissione si propose di esaminarla con il gruppo di progetti di legge di modifica della 831, esame che la Commissione non ha poi proseguito, trattandosi di un problema complesso.

PICCIOTTO. Si disse che quelle proposte di legge di modifica della 831 erano superate dal complesso di proposte che stiamo esaminando. Perciò mi meraviglia quel che dice il collega Finocchiaro.

FINOCCHIARO. Devo chiarire che quando si costituì il Comitato di coordinamento, tutte le parti relative alla 831 furono eliminate. Il Comitato di coordinamento, alla presenza del Governo, decise di portare in Commissione soltanto la proposta Romanato per la modifica della normativa in atto per i professori, presidi ed insegnanti; pertanto per la parte relativa all'assistenza e previdenza per gli insegnanti e per i professori non di ruolo, alla rivalutazione della carriera, alla rivalutazione dei coefficienti di stipendio, per tutto ciò rimanemmo d'intesa che si sarebbe sottoposta all'esame della Commissione la proposta Romanato. In questi termini la proposta fu messa all'ordine del giorno, ma in seguito fu estromessa dall'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura, rammentando che esso non era corrispondente nel testo del Senato, essendo un articolo aggiuntivo del nostro testo base:

ART. 5.

Gli insegnanti in ruolo nella scuola media, ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento rinnovabile di anno in anno, in cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio

o di istituto professionale, per le quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se prescritto.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'insegnamento prestato nella posizione di cui al presente articolo è valido ai fini della prova per il passaggio ad ordinario.

Gli insegnanti di cui al presente articolo conservano il trattamento economico previsto per la cattedra di cui sono titolari.

Limitatamente agli istituti professionali, la possibilità del comando per gli insegnanti che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, è condizionata alla presenza in servizio presso tali istituti all'atto dell'approvazione della legge stessa.

I deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli insegnanti in ruolo della scuola media, ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, che siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se prescritto, e gli insegnanti in ruolo nella scuola media in servizio da almeno un quinquennio con la qualifica di « ottimo » ed in possesso di titolo specifico, possono chiedere al provveditore della provincia di titolarità di essere comandati in cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale. La durata dell'incarico è triennale ».

GIUGNI LATTARI JOLE. La modifica da noi proposta al primo comma dell'articolo 5 riguarda l'introduzione del beneficio per i professori titolari della scuola media.

A me non sembra giusto – e desidero ripeterlo anche in questa sede – che quanti hanno superato un concorso per la scuola media ed hanno oggi lo stesso titolo di coloro che insegnano nelle classi di collegamento siano, invece, costretti ad affrontare una nuova abilitazione per avere diritto all'insegnamento nelle classi di collegamento, per il quale insegnamento hanno già titolo.

In altri termini, si sta lentamente operando una trasposizione: mentre la classe di collegamento formava, fino al 1957, un tutt'uno con il triennio della scuola media, per cui vincere la cattedra o superare l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola media significava avere diritto ad insegnare anche nella prima classe della scuola di collegamento degli istituti scientifici o dell'istituto magistrale, oggi invece – senza che nessuna legge abbia stabilito che la classe di collegamento fa parte dell'istituto superiore – si pretende un titolo diverso.

A mio avviso, il vincitore della cattedra per la scuola media è già di per sé abilitato all'insegnamento nella classe di collegamento, per cui all'articolo 5 bisognerebbe includere nel beneficio coloro che hanno già vinto un concorso.

L'altra modifica riguarda invece l'incarico che, secondo la Commissione dovrebbe essere annuale, e secondo me triennale, e dico subito il motivo che mi spinge a proporre tale modifica. Prima di tutto non vorrei sottoporre ad una domanda annuale i professori, onde evitare un turbamento al funzionamento degli istituti superiori, ed in secondo luogo vorrei che il Governo avesse tre anni di tempo per reperire le cattedre, in modo che anche gli istituti superiori possano godere dei benefici che noi stamane concediamo ai professori abilitati per la scuola media.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone Raffaele ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma dopo le parole « in cattedre » le altre « o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il mio emendamento riguarda appunto le classi di collegamento dove non esistono le cattedre mancando le classi di concorso, ci sono però dei posti di insegnamento che danno diritto al trattamento di cattedra, come è stabilito nella legge già attuata. Penso quindi sia necessario specificare, perché ove si parli solo di cattedre, secondo la legislazione corrente si intende parlare di cattedre in organico; siccome invece noi intendiamo mandare i professori anche nelle classi di collegamento, bisogna specificare « ...o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento in cattedra ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Picciotto, Tedeschi, Di Lorenzo e Scionti hanno presentato un emendamento inteso a sostituire al primo comma le parole « con provvedimento rinnovabile di anno in anno » con le seguenti: « con provvedimento a tempo indeterminato secondo le norme vigenti. Gli stessi sono immessi nel ruolo ordinario delle classi superiori al compimento di un triennio di servizio ».

PICCIOTTO. Con l'articolo 5 e con l'emendamento ad esso da noi presentato, ritorna in discussione il problema relativo al destino

degli abilitati al superiore, ed anche di alcuni titolari di scuola media abilitati con la vecchia abilitazione della scuola media, i quali potrebbero accedere in questo modo alle classi di collegamento ed agli istituti professionali.

Per risolvere questo grosso problema che ha rappresentato anche un elemento di continua opposizione da parte nostra nei confronti della legge, noi abbiamo presentato due emendamenti, uno all'articolo 1 per la diretta immissione nel ruolo del superiore che è stato respinto, e questo all'articolo 5, che vuole essere un emendamento in via subordinata.

Con il nostro emendamento chiediamo che venga modificato il testo dell'articolo così come viene proposto dalla maggioranza la quale parla di assegnazione provvisoria al superiore, mentre noi proponiamo un incarico a tempo indeterminato o a tempo limitato (potrebbe essere un triennio), e su questo mi pare che il relatore non abbia espresso parere sfavorevole. A compimento del triennio di servizio chiediamo l'immissione in ruolo.

La nostra proposta si differenzia notevolmente dagli intendimenti della maggioranza, la quale propone un istituto che da più parti si chiede venga abolito, infatti sul tema dei comandi nella scuola esiste un'opposizione crescente da parte di tutto l'ambiente politico-sindacale. Noi proponiamo invece una soluzione che in primo luogo poggia sui diritti acquisiti dai colleghi professori, ed in secondo luogo su di un istituto che vorrebbe essere una vera e propria nomina, e che alla sua scadenza dovrebbe portare all'immissione in ruolo.

La maggioranza concede ben poco, in quanto l'istituto del comando è un istituto vigente e l'articolo, nel modo in cui viene formulato, continua a colpire determinati gruppi di colleghi, i quali avrebbero invece tutti i titoli – non dico in base a questa legge, ma anche rispetto a norme vigenti – per essere immessi nel superiore.

Stando così le cose mi permetta, signor Presidente, di sottolineare ancora i motivi per i quali noi sosteniamo il nostro emendamento, e siamo contrari al modo in cui l'articolo 5 è stato formulato.

Alle nostre richieste contenute negli emendamenti agli articoli 1 e 5, le uniche obiezioni che sono state mosse e che potrebbero essere mosse sono le solite, che mancano cioè le cattedre, che nella istruzione media superiore è tutto da modificare, e che soprattutto esiste un grosso problema di ordine finanziario.

Secondo me questa argomentazione è inaccettabile e molto debole per due motivi che abbiamo già esposto e che ancora una volta intendiamo richiamare alla vostra attenzione. Il primo motivo è che le stesse obiezioni ora mosse dal Governo e dalla maggioranza sussistevano – in misura maggiore, direi – al momento in cui fu approvata la legge n. 831. Anche allora infatti non esisteva un gran numero di cattedre da mettere a disposizione in base agli articoli della legge n. 831 che prevedevano la formazione di graduatorie, e quindi il passaggio al superiore. Nonostante questo, nel momento in cui fu approvata la legge n. 831, si accettò il principio che gli insegnanti i quali si trovassero in determinate condizioni potevano concorrere, attraverso quel concorso a titoli e quindi con la formazione di graduatorie nazionali, alla immissione in ruolo negli istituti secondari. Ancora oggi ci troviamo con quelle categorie in piedi, e sono in piedi...

Sono in piedi non certo perché mancano le cattedre: dal momento in cui fu approvata la legge n. 831 fino ad oggi non vi è stato l'aggiornamento dell'organico previsto dall'articolo 23 di quel provvedimento.

Vi è un secondo motivo ancora più valido. Nell'attuale formulazione dell'articolo 5, appare chiaro che la Commissione rifiuta le indicazioni della Commissione di indagine per la sistemazione al superiore. Già nella seduta precedente abbiamo sottolineato il carattere generale delle indicazioni fornite dalla Commissione d'indagine, indipendentemente da quello che può essere il numero delle cattedre. Ritengo che la Commissione di indagine in quel momento avesse presente il meccanismo della legge n. 831.

Quindi, a nostro parere, ci troviamo di fronte ad una proposta di legge debole, la quale recherà una soluzione insufficiente ad un problema che travaglia migliaia di insegnanti e che interessa tutta la scuola italiana.

È nostra impressione che nel provvedimento non vi sia alcun innovamento e che non vengano rispettati neppure i vecchi principî cui la maggioranza afferma volersi richiamare. Infatti l'articolo in esame scardina uno dei principî basilari della proposta di legge originaria n. 2219, d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri. In fondo nella mente dei proponenti vi era il desiderio di dare alla scuola una legge che fosse il prolungamento della 831; nel momento in cui si è iniziata la discussione, anche di fronte alla nostra opposizione, il senatore Bellisario ha preso coscienza del fatto che si veniva a limitare questo

prolungamento. Ed ha presentato la seconda proposta n. 974.

Durante l'esame del provvedimento da parte di questa Commissione, la maggioranza si è trovata in una situazione diversa: vi è stato un allargamento dell'articolo 1 per cui i beneficî venivano estesi a tutti gli insegnamenti, a tutte le graduatorie, esaurite e non esaurite. Si è discusso del problema della immissione in ruolo degli abilitati e sulla condizione dei non abilitati all'insegnamento.

Tuttavia ora si vuole modificare il meccanismo della legge n. 831, il cui obiettivo era di coprire subito la superficie scolastica in quel momento in espansione e di cui si prevedeva un ulteriore allargamento, permettendo ai docenti l'immissione nell'insegnamento in classi superiori, allo scopo di evitare un certo appiattimento nello sviluppo e nella sistemazione del corpo insegnante.

Ora, onorevole Sottosegretario, con l'articolo 5 non si fa altro che peggiorare il meccanismo della legge n. 831, meccanismo che, del resto, a nostro avviso, non ha dato buoni risultati in quanto non vi è stata la copertura della scuola dell'obbligo e i beneficî per l'immissione al superiore sono molto limitati. In fondo, nella coscienza di ciascuno vi è il riconoscimento che il meccanismo della 831 era ed è limitato perché in quel momento si presentava disgiunto da una radicale soluzione del problema degli organici, anche se l'articolo 23 della 831 si presentava abbastanza drastico e preciso.

Accettando la nostra posizione di eliminare l'accordo e il concerto o il parere del Ministro del tesoro, mi pare che il problema degli organici sia avviato a soluzione, al punto tale che alla data del 31 marzo 1967 si dovrebbe disporre di decine di migliaia di cattedre o posti corrispondenti.

La prospettiva di una disponibilità maggiore di cattedre rende più mobile e più dinamico il meccanismo della 831, ma rende inspiegabile ed ingiustificabile l'articolo 5 nella presente formulazione. Abbiamo l'impressione pertanto che la maggioranza non solo si schieri contro una proposta inserita in una proposta di legge nostra e di altri colleghi appartenenti alla stessa maggioranza, ma anche contro la legge n. 831, sempre tenuta in considerazione, e contro le indicazioni fornite dalla Commissione d'indagine, cui il Governo si è sempre richiamato, assumendo l'impegno di rispettarle.

A mio parere la posizione assunta dalla maggioranza è inspiegabile e sarebbe ancora più icomprensibile se venisse rifiutato il nostro emendamento. Innanzitutto la giustificazione relativa alla mancanza di cattedre non regge, in quanto questi insegnanti vengono nominati a tempo indeterminato, che potrebbe essere limitato ad un triennio, e allo scadere del triennio sarebbero immessi nei ruoli degli istituti secondari superiori. Quindi si tratta di un meccanismo che si proietta nell'arco di tre anni. La nostra proposta in definitiva rappresenta una via di mezzo tra la legge n. 831 e le indicazioni della Commissione d'indagine. Le difficoltà oggettive che si possono incontrare sono le stesse che si presentarono al momento dell'approvazione della 831.

Terzo motivo è che noi concediamo con questa proposta tre anni. Ora se entro tre anni l'attuale maggioranza non sarà capace di attuare la riforma dell'istruzione superiore, di rivedere tutte le cattedre, di stabilire tutti gli insegnamenti e di fissare tutte le tabelle dei concorsi, allora vuol dire che non ci troviamo più di fronte a difficoltà obiettive ma di fronte ad una volontà espressa in modo esplicito e chiaro da parte della maggioranza di non voler attuare questa riforma. E questo direi sarebbe una confessione o di cattiva volontà o addirittura d'incapacità ad affrontare questi problemi.

Il quarto motivo è che noi vi proponiamo delle soluzioni sulla base di vecchi principî e di vecchie norme di legge esistenti. L'istituto dell'incarico triennale esiste per legge, onorevole Elkan, e lo stiamo rinnovando, prorogandolo anno per anno. Per cui se noi agli insegnanti che si trovano in queste condizioni diamo l'incarico triennale, non dobbiamo creare una nuova legge ma solo estendere i beneficî di una legge esistente.

Vi è un altro elemento: l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato. Esso esiste al punto che oggi vi è un'inflazione di tale istituto: basta andare negli istituti professionali per rendersi conto di quante nomine a tempo indeterminato d'insegnanti diplomati vengano fatte. Quindi noi, mentre concediamo in un settore della scuola italiana l'incarico a tempo indeterminato a dei semplici diplomati, lo negheremmo poi a degli insegnanti laureati? E mi pare che la Commissione d'indagine ha sottolineato che abbiamo bisogno non di diplomati ma di insegnanti laureati.

Ora possiamo negare a questi insegnanti un beneficio di legge che già esiste ed è vigente nella nostra legislazione? Sarebbe dunque un assurdo quello che voi verreste a codificare, accettando l'articolo 5 del progetto di legge e rigettando il nostro emendamento.

Soprattutto, poi, con il nostro emendamento noi siamo convinti di rendere applicabile la presente legge, perché soltanto aprendo una via al superiore noi eviteremo la congestione nell'inferiore rendendo anche applicabili gli articoli successivi a questo. Infatti quando noi parliamo di una qualificazione, di un'abilitazione per gli attuali non abilitati i quali, superata questa sessione speciale, saranno beneficiari di questa proposta di legge e quindi potranno concorrere all'immissione in ruolo nell'inferiore, è evidente che per questi la legge sarà lettera morta se troveranno la scuola media inferiore congestionata per la presenza anche di quegli abilitati che dovrebbero stare al superiore. A meno che non si voglia arrivare all'altro assurdo di riempire l'inferiore degli attuali abilitati, per poi prendere, onde ricoprire i posti del superiore, i non abilitati che supereranno la sessione speciale. Quindi in un caso o nell'altro noi avremmo un assurdo.

E già nella proposta di legge si sono gettate le basi, onorevole Leone, per il verificarsi dell'assurdo. Infatti quando si parla dei non abilitati che dovranno sostenere l'esame di abilitazione speciale, si dice che agli stessi saranno estesi gli articoli 2, 4 e 7 senza citare l'articolo 5. Ma non basta non citare un articolo perché la disposizione diventi inoperante, perché se applichiamo gli articoli 2, 4 e 7 ciò significa che costoro concorrono all'immissione nel ruolo secondo la presente legge; e se entrano in ruolo secondo la presente legge, godranno dei benefici dell'articolo 5 come risulta dalla stessa lettera: « ...ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge... ».

Quindi noi ad un certo momento o avremo congestionato l'inferiore o dovremo mandare questi abilitati speciali al superiore allontanandone (ed è qui l'assurdo, onorevole relatore) gli attuali abilitati che hanno titolo e merito per poter rimanere al superiore.

VALITUTTI. Come si potrebbe verificare questo? Avrebbero sempre la precedenza gli altri.

PICCIOTTO. L'abilitato attuale entra come titolare all'inferiore e può avere l'assegnazione provvisoria al superiore però con lo stesso trattamento economico di titolare dell'inferiore. Per cui si troveranno migliaia di insegnanti sistemati all'inferiore, che diranno di non voler andare al superiore dal momento che non vi è nessun beneficio economico. In quel momento, avendo scoperto tutto il superiore, noi dovremmo utilizzare o i non abilitati, oppure gli abilitati di questa sessione speciale che indubbiamente presentano dei meriti (non parlo ora delle singole capacità) inferiori rispetto agli altri.

Ora questo è particolarmente grave perché in questo modo noi veniamo a scoraggiare proprio i migliori, mentre le indicazioni della Commissione d'indagine sono nel senso di promuovere misure coraggiose per invogliare i migliori ad andare avanti, e per spingere i giovani ad abbracciare la carriera scolastica.

Direi che si crea un sistema non organico, non coordinato con le esigenze della scuola, con una selva di distinguo, di sì, di no, di sbarramenti, per cui si scatenano soltanto gli interessi contrapposti e si esaspera lo stato d'animo generale di tutti gli insegnanti. E soprattutto si dimostra che a soluzioni organiche, quali sono state presentate da noi e non soltanto da noi, il Governo non sa che preferire soluzioni peggiori.

Io capisco la posizione del Governo che, partito con la proposta di legge Bellisario, è stato costretto lungo il cammino a fare alcune concessioni ed ha formulato il principio dell'assegnazione provvisoria. È evidente che il Governo si è posto questo problema: se vado oltre, sarò costretto ad accettare le tesi del partito comunista italiano.

Però al Governo non deve sfuggire che le tesi opposte sono profondamente chiare alla categoria, la quale in tutto questo anno ha ampiamente dibattuto le posizioni nostre e quelle della maggioranza; quindi se la soluzione sarà arretrata, la categoria saprà quale giudizio esprimere. Inoltre il ritardo non si giustifica né si può coprire con soluzioni insostenibili. Invece con un provvedimento, sia pure parziale, che marciasse nella direzione giusta, il Governo potrebbe trovare una migliore via di uscita.

Ritengo che un attimo di ripensamento da parte del Governo e della maggioranza avrebbe potuto portare ad una soluzione del problema. Ma, soprattutto, ritengo che questo articolo 5, così com'è formulato, dia a tutta la legge il carattere di sanatoria, come se il Governo volesse offrire agli insegnanti un compenso per non essere in grado di eliminare alla radice le cause del vero male che travaglia la scuola italiana, cioè il male del supplentato.

L'aspetto più assurdo della questione è l'espressione « ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge ». Che cosa significa questo in termini chiari ed espliciti? Significa che un insegnante può essere titolare di cattedra alla scuola superiore perché ne ha il titolo, il Governo

però lo manda alla scuola inferiore, poi, in via provvisoria, lo rimanda alla scuola superiore, continuando però a retribuirlo secondo i compensi della scuola inferiore. In sostanza il Governo risparmierà.

Ci troviamo quindi di fronte ad una soluzione a carattere di sanatoria, di natura paternalistica, che è indifferente sia ai problemi ed agli interessi della scuola, sia agli interessi del corpo insegnante. Ma, soprattutto, in questo modo si cadrà in uno dei pericoli che la legge n. 831, aveva voluto eliminare, cioè il pericolo dell'appiattimento dei valori. Con questo provvedimento si determinerà la formazione di una grande massa di titolari di scuola media inferiore, si creerà una « gabbia » in cui porremo tutti i valori e tutte le capacità per livellarli allo stesso modo.

Abbiamo voluto esprimere, onorevole Presidente, in modo chiaro il nostro pensiero, anche perché una larga parte della maggioranza è d'accordo con la nostra tesi. Siamo convinti di essere ancora in tempo per migliorare l'attuale articolo 5.

A sostegno della nostra tesi, vorremmo portare un esempio. Un insegnante, abilitato in italiano e storia per la scuola superiore, si trova, in base alla legge, di fronte a due possibilità: o l'immissione in ruolo nella scuola inferiore oppure l'assegnazione provvisoria alla scuola superiore. Ora, nel primo caso l'insegnante non ha l'abilitazione specifica parziale e va fin da questo momento incontro ad una mortificazione, in quanto viene inserito in graduatorie separate e successive. Nel secondo caso invece l'insegnante si trova di fronte ad una soluzione aleatoria. Eppure si tratta di insegnante abilitato, in questo caso in italiano e storia, che ha anche vinto un concorso, con punteggio anche di 7 decimi, insegnante cioè che in base alla legge n. 831 ha tutti i titoli per essere inserito nei ruoli della scuola superiore, e soprattutto ha gli stessi titoli per godere dei benefici di cui godono oggi gli stabilizzati. Abbiamo inserito a suo tempo determinati insegnanti in una graduatoria detta degli stabilizzati, abbiamo poi abolito il colloquio, che avrebbero dovuto sostenere, e li abbiamo immessi in ruolo. Vi sono centinaia o migliaia di insegnanti nelle stesse condizioni che non possono godere dei beneficî previsti dalla legge n. 831, che non possono essere stabilizzati né immessi nei ruoli della scuola superiore, pur avendo vinto concorsi e riportato il punteggio di 7 decimi.

Occorre definire l'articolo 5. Il nostro emendamento, che prevede l'immissione in ruolo dopo l'incarico triennale, può essere accettato; oppure estendiamo a questa categoria i beneficî di cui godono gli stabilizzati. In tal caso la proposta di legge comincerebbe ad assumere un aspetto di organicità che, così com'è, non ha assolutamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leone Raffaele e Finocchiaro propongono di aggiungere al primo comma nell'articolo 5 dopo le parole « per effetto della presente degge » le altre « o della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non occorrono molte parole per illustrare questo emendamento. Se riconosciamo il diritto del comando a coloro che sono oggetto di questo provvedimento, *a fortiori* tale diritto occorre riconoscere a coloro che sono graduati nella legge n. 831 e che sono in attesa di nomina.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio hanno presentato un emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 5, il quale recita: « Gli insegnanti di cui al presente articolo conservano il trattamento economico previsto per la cattedra di cui sono titolari ».

GIUGNI LATTARI JOLE. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Picciotto, anche perché la tecnica che ha proposto è la stessa da me prevista nella proposta di legge n. 877, che è stata assorbita da quella in discussione. Le preoccupazioni di quanti come me vedono gli istituti superiori spogliarsi degli insegnanti più capaci non sono assolutamente fugate da questo articolo 5, che non prospetta alcun avvenire florido agli insegnanti titolari di cattedra nella scuola media o agli insegnanti che diverranno titolari di cattedra in seguito a concorsi in fase di espletamento. L'articolo 5 non dà speranza di immissione in ruolo nè prevede alcun beneficio economico. Ma chi, avendo la possibilità di iniziare una nuova strada con minor lavoro e minori responsabilità, chiederebbe di insegnare nella scuola superiore senza prospettive future di immissione in ruolo e senza alcun beneficio economico? Che cosa promettete, onorevoli colleghi, agli insegnanti ai quali chiedete di coprire le cattedre degli istituti superiori, se li private anche del beneficio di una retribuzione superiore a quella spettante agli insegnanti delle scuole inferiori?

Se sopprimiamo questo quarto comma, senza aggiungere altro, lasciamo la possibilità di retribuire questi insegnanti in rapporto alle cattedre che andranno a ricoprire.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Lorenzo, Tedeschi, Scionti e Picciotto hanno presentato

il seguente emendamento, sostitutivo del quarto comma:

« Gli insegnanti di cui al presente articolo ricevono il trattamento economico corrispondente alla cattedra che ricopriranno a seguito del comando e che, in ogni caso, non può essere inferiore a quello in godimento ».

DI LORENZO. Credo che la maggioranza della Commissione sia stata spinta a formulare questo comma dalla speranza di far beneficiare il maggior numero possibile di insegnanti di un miglior trattamento economico. Ma allora la formulazione, a mio avviso, deve essere rovesciata nel senso proposto dal nostro emendamento, precisando che in ogni caso il trattamento economico non può essere inferiore a quello in godimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Dall'Armellina ha proposto il seguente comma aggiuntivo, dopo il quinto:

« Le abilitazioni per le scuole tecniche sono valide per il comando negli Istituti professionali ».

DALL'ARMELLINA. Il comma aggiuntivo da me proposto si trova in relazione con la richiesta di abilitazione specifica, contenuta nel primo comma dell'articolo 5. Non esiste una abilitazione specifica per gli istituti professionali; a tutt'oggi, i consigli di amministrazione valutano quali abilitazioni possano essere considerate valide e adatte agli istituti professionali.

Fino al 1961, se non erro, le abilitazioni a quattro lingue erano considerate specifiche per la scuola tecnica, e valide per la prima lingua negli istituti professionali. Successivamente, una disposizione ministeriale considerò valide solo le abilitazioni specifiche. Attraverso il comma aggiuntivo da me proposto, si ottiene la validità, per il comando negli istituti professionali, delle abilitazioni per le scuole tecniche e per le classi di collegamento. Poiché di fatto negli istituti professionali i consigli di amministrazione già usufruiscono di insegnanti in possesso di abilitazione specifica, si verrebbe a dare a questi ultimi la possibilità di beneficiare di quanto previsto nell'articolo 5 della presente proposta di legge.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Passando a rispondere, con la mia opinione, agli emendamenti proposti, comincerò con la considerazione che nell'emendamento Giugni Lattari Jole sono presenti due tipi di prospettive. La prima riguarda la possibilità che i cosiddetti abilitati nella scuola media insegnino, abbiano il comando, nelle classi di collegamento. Le assicuro, onorevole Giugni Lattari Jole, che la dizione da noi usata in questo caso è sufficientemente esplicita: gli insegnanti in questione hanno il diritto di andare a insegnare per comando nelle classi di collocamento, perché essi soltanto hanno l'abilitazione per dette classi.

GIUGNI LATTARI JOLE. Gli insegnanti in ruolo, non quelli forniti di abilitazione!

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non ho capito male. Se hanno questo diritto gli abilitati nella scuola media, diritto maggiore hanno, evidentemente, gli insegnanti in ruolo (che sono entrati in ruolo nella scuola media in virtù di leggi precedenti all'istituzione dell'attuale scuola media). Non esistono abilitati per l'attuale scuola media, non essendovi le classi di concorso. Tutti coloro che ottennero l'abilitazione o vinsero il concorso secondo la legge del 1942 e le successive, nella scuola media, sono evidentemente abilitati anche per le classi di collegamento, trattandosi dell'unica abilitazione che consentiva quel tipo di insegnamento.

La seconda prospettiva presente nel medesimo emendamento riguarda la durata dello incarico, triennale. Ho già espresso in sede referente la mia opinione in merito al problema dell'incarico triennale, o dell'incarico a tempo indeterminato, e successivo passaggio in ruolo, *sic et simpliciter*. Non sono contrario per principio al fatto che l'incarico possa essere di due, di tre o di cinque anni. Sono contrario per un'altra ragione. Grazie ad un emendamento che abbiamo introdotto in questo provvedimento, e che voteremo fra poco, abbiamo cercato di costringere lo Stato a reperire le cattedre nel più breve tempo possibile, per favorire il trasferimento in ruolo degli insegnanti. Creare un diritto triennale significherebbe andare contro lo spirito della legge stessa, che mira ad immettere rapidamente nei ruoli anche gli abilitati delle superiori.

Passando alle considerazioni dell'onorevole Picciotto, debbo constatare che egli insiste nel vedermi contrario alle conclusioni della Commissione di indagine sull'istruzione secondaria, ritenendo che detta Commissione abbia ordinato e prospettato una legge per l'immediato passaggio in ruolo, anche se non esistono le cattedre. Ma io non credo che siano queste le conclusioni della Commissione d'indagine. Io sono più favorevole all'ingresso nei ruoli, con legge specifica, degli abilitati specifici al superiore, per cattedre esistenti, che non all'atteggiamento di continuare a prenderli in giro. Ho dimostrato l'esistenza - per

le graduatorie della legge n. 831 - di ancora 1.772 abilitati idonei in latino greco, che non entreranno in ruolo. E vorremmo formare altre graduatorie? In coscienza, non sento di poter aderire a questa turlupinatura. Similmente per la questione del trattamento.

Io chiedo ai colleghi se quando sono stati comandati in qualunque posizione hanno avuto lo stipendio del loro ruolo o di un altro. Andremmo a scardinare la legislazione statale dando uno stipendio non corrispondente al ruolo di cui gli insegnanti sono titolari. Se diventano titolari di scuola media il trattamento sarà quello corrispondente; e se poi l'amministrazione presso la quale vanno ad inserirsi ha una indennità specifica per l'attività accessoria, questo non rientra nell'argomento.

GIUGNI LATTARI JOLE. Se lo ritenete tanto logico, perché lo specificate in un comma? Non diciamo niente.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il Governo dirà se convenga conservare la norma generale per tutte le amministrazioni statali o se convenga invece (per togliere ogni possibilità di idea di inganno) anche richiamare quella norma generalissima.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei quindi si rimette al Governo?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

Venendo all'emendamento Di Lorenzo credo sia facile dimostrarne l'impossibilità di approvazione.

In questa legge noi ammettiamo che possa essere comandato in cattedre o posti di insegnamento della scuola secondaria superiore chi ha l'abilitazione per le scuole superiori, sia che già vi insegni, sia che no, ma che potrebbe comunque insegnarvi perché in possesso del titolo.

L'emendamento Di Lorenzo parla di trattamento economico che « in ogni caso non può essere inferiore a quello in godimento ». Secondo lei, onorevole Di Lorenzo, si tratta di insegnanti che insegnano già nelle scuole superiori. Che cosa dobbiamo conservare in godimento? Ove vi sia personale che già insegna conserverà lo stipendio che aveva come incaricato, mentre il personale nuovo non avrebbe questo stipendio. Immagini lei che ingiustizia sarebbe!

Ritengo perciò che sia da conservare la norma generale.

Quanto all'emendamento Dall'Armellina, prego di eliminare le parole « e per le classi di collegamento » che non esistono.

Non ho nulla in contrario ad ammettere l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole tecniche valida anche per l'istituto professionale, ma ho la preoccupazione che l'emendamento Buzzi verrebbe ad essere svuotato, in quanto sarebbero scavalcati gli abilitati provenienti dall'istituto tecnico ove non trovassero la possibilità di insegnare nell'istituto tecnico stesso. A parte questa preoccupazione, sul piano tecnico non ho nulla in contrario.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario, perché non posso nascondere che questi emendamenti sono determinati da suggestioni derivanti da particolari situazioni e mancano di una visione generale del problema.

Abbiamo ripetuto che ci troviamo a dovere fare un continuo raffronto fra una certa impostazione che abbiamo inteso dare alla legge ed una diversa impostazione che altri gruppi hanno voluto indicare e cercano di introdurre in ogni articolo creando dei problemi anche nel rispondere alle loro osservazioni.

La Commissione è al corrente della situazione. È in preparazione la riforma della scuola di secondo grado, che sarà regolata sul biennio e sul triennio, e la immissione in ruolo degli abilitati nella scuola di secondo grado è un problema a sè, già aperto nella Commissione istruzione del Senato e che sarà anche qui oggetto di nuove discussioni.

Non possiamo accettare emendamenti come quelli che sono stati presentati, che pregiudicano lo sviluppo della legge che sarà approvata per la sistemazione degli insegnanti della scuola di secondo grado.

Accettandoli bloccheremmo la possibilità di slittamento che intendiamo realizzare anche prima di tre anni. Ecco perché l'articolo 5 indica anno per anno la possibilità dei comandi, perché anno per anno gli insegnanti potranno trovare il loro inserimento nei ruoli della scuola di secondo grado.

Per quanto riguarda poi il trattamento economico, ha detto giustamente il relatore che la legislazione è quella che è. Ognuno ha diritto al trattamento corrispondente alla cattedra che gli è assegnata e, se è comandato presso un'altra cattedra, il trattamento rimane lo stesso e si può contemplare solo la possibilità di un assegno *ad personam* che rappresenti la differenza di trattamento fra una cattedra e l'altra, ma non può il Governo accogliere questa possibilità come possibilità di legare il problema in questione all'ordinanza che sarà emanata per l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda i comandi, non si vuole privare la scuola media di insegnanti che abbiano maggiori abilitazioni, ma intendiamo non privare la scuola di secondo grado di insegnanti che vi siano già inseriti e abbiano l'abilitazione per potersi inserire.

Per non impedire poi a questi insegnanti l'acquisizione del diritto al conseguimento della cattedra offriamo la possibilità di essere inseriti nei ruoli della scuola media e contemporaneamente (data l'importanza che può rivestire una determinata sede) concediamo a loro domanda di poter mantenere un comando per la scuola di secondo grado. Quando essi saranno raggiunti dai beneficî della legge che prevede la organizzazione della scuola di secondo grado, avranno facile possibilità di essere inseriti con tutti i diritti nella scuola di secondo grado.

Per questi motivi vorrei pregare l'onorevole Picciotto di non avere un atteggiamento drasticamente critico perché non è vero che la legge non tenga conto...

PICCIOTTO. Lo stesso atteggiamento nostro è nella proposta di legge Romanato.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Effettivamente se l'onorevole Picciotto intende introdurre nella proposta di legge anche una soluzione, parziale o totale, per gli insegnanti di secondo grado, allora ritorniamo di nuovo agli argomenti noti e già ampiamente trattati e per forza di cose troviamo una contrapposizione, che non troverà nessuna possibilità di soluzione o di avvicinamento; ma nell'ambito in cui si muove questa proposta di legge l'articolo 5 serve utilmente gli interessi della scuola media e nel tempo stesso anche di quegli insegnanti, che hanno diritto di essere presi in considerazione per un loro prossimo inserimento nella scuola di secondo grado.

Pertanto il Governo è contrario a questi emendamenti per le ragioni che ho esposto ed anche all'emendamento del deputato Dall'Armellina per le ragioni ricordate anche dal relatore, in quanto che successivamente troveremo qualche indicazione a favore degli insegnanti degli istituti professionali che potrebbe essere alterata da questa indicazione dell'emendamento.

Circa la proposta dei deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio di soppressione del quarto comma: « Gli insegnanti di cui al presente articolo conservano il trattamento economico previsto per la cattedra di cui sono titolari », debbo dire che questo comma potrebbe essere effettivamente soppresso, perché rientra nel quadro generale e perché si è preclusa la possibilità dell'attribuzione dell'assegno.

Il Governo è pertanto favorevole alla soppressione proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

I deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio hanno presentato un emendamento sostitutivo del primo comma, di cui ho dato lettura.

Onorevole Giugni Lattari Jole, insiste?

GIUGNI LATTARI JOLE. L'onorevole relatore ha detto che l'emendamento per la prima parte è assorbito dalla validità che i concorsi fatti prima del 1957 hanno per la prima classe di collegamento; quindi la prima parte si potrebbe eliminare, avendo il relatore dichiarato che è superata.

A seguito delle dichiarazioni rese dal relatore io ritiro anche la seconda parte dell'emendamento: « La durata dell'incarico è triennale ».

PRESIDENTE. I deputati Leone Raffaele, Relatore, e Finocchiaro nel primo comma dopo le parole: « per effetto della presente legge » propongono di aggiungere: « o della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

Pongo in votazione questo emendamento, cui è favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Leone Raffaele, al primo comma dopo le parole « in cattedre » propone di aggiungere: « o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

I deputati Picciotto, Tedeschi, Di Lorenzo e Scionti propongono di sostituire al primo comma le parole: « con provvedimento rinnovabile di anno in anno » con le seguenti: « con provvedimento a tempo indeterminato secondo le norme vigenti. Gli stessi sono immessi nel ruolo ordinario delle classi superiori al compimento di un triennio di servizio ».

Il relatore si è dichiarato contrario alla seconda parte dell'emendamento ed il Governo a tutto l'emendamento.

VALITUTTI. Devo dichiararmi d'accordo con il Governo in merito a questo emendamento, nel senso che se fosse approvato le premesse restrittive della proposta di legge sarebbero sconvolte.

Nell'emendamento Picciotto deve richiamare la nostra attenzione la rinnovazione annuale di questo comando, che comporta anche un aggravio di lavoro agli uffici scolastici.

La mia proposta sembra ingenua, ma ritengo che non lo sia nella sostanza; essa mira a sostituire la dizione: « rinnovabile di anno in anno » con l'altra: « confermabile di anno in anno », perché con la parola « confermabile » noi attribuiremmo al Ministero il potere di dare, nella propria ordinanza annuale, istruzioni ai provveditori nel senso che, essendoci disponibilità di posti, si limitino a chiedere una dichiarazione, una richiesta di conferma da parte degli interessati.

MORO DINO. Il nostro gruppo voterà contro l'emendamento Picciotto così com'è stato presentato, però nello spirito che ci è stato illustrato dal relatore e confermato dal rappresentante del Governo, e cioè nel senso che il problema degli insegnanti già di ruolo nella scuola media o che entreranno nei ruoli della scuola media in possesso del titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole medie, sia affrontato sollecitamente, secondo l'impegno formale che il Governo ha ribadito oggi in Commissione.

Il Relatore ha detto che sarebbe possibile arrivare all'immissione in ruolo di questi insegnanti non fra tre anni, ma addirittura fra un anno; ed il rappresentante del Governo ha concordato con questa impostazione.

Ora noi teniamo a dichiarare, signor Presidente, che con questo spirito approviamo l'articolo 5 e votiamo contro l'emendamento Picciotto, accettando contemporaneamente anche l'emendamento del collega Valitutti che ci sembra faciliti il compito dei provveditori agli studi e comporti una diminuzione del lavoro annuale per l'assegnazione di questi incarichi.

CAIAZZA. Il nostro gruppo voterà contro l'emendamento Picciotto, ritenendo, però, che il problema continui a sussistere e che debba essere risolto in altra sede, così come già altri interventi della nostra parte hanno ripetutamente affermato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picciotto, di cui ho dato lettura, non accolto dal relatore e dal Governo.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Valitutti ha presentato, e ha or ora illustrato, un emendamento al primo comma, diretto a sostituire la parola « rinnovabile » con la parola « confermabile ».

Il Relatore e il Governo sono favorevoli?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Accetto l'emendamento Valitutti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valitutti.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 5 resta pertanto così formulato:

« Gli insegnanti in ruolo nella scuola media, ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge o della legge 28 luglio 1961, n. 831, possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se prescritto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al secondo ed al terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Li pongo successivamente in votazione nel testo della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

« Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

(*È approvato*).

« L'insegnamento prestato nella posizione di cui al presente articolo è valido ai fini della prova per il passaggio ad ordinario ».

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Gli onorevoli Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio hanno presentato un emendamento soppressivo dello intero comma.

VALITUTTI. Sono dolente di dover votare contro l'emendamento Giugni Lattari Jole, ma mi sembra oltremodo pericoloso sopprimere il quarto comma dell'articolo 5. Molto pericoloso perché, se è vero che esiste la norma generale, questa soppressione creerebbe tuttavia un appiglio a possibili doglianze. L'onorevole Sottosegretario mi permetterà di notare che la previsione di risolvere mediante ordinanza questo problema con un assegno *ad personam* è piuttosto ottimistica, perché l'assegno *ad*

personam significa stabilire un onere che può essere disposto solamente attraverso un provvedimento legislativo.

Quindi per chiarezza, perché le leggi quando è possibile devono essere chiare, propongo di non abolire questo quarto comma. Oltre tutto si tratterebbe di una ipocrisia, perché abolire il comma con riferimento implicito alla norma generale è senz'altro un atto ipocrita, e per di più un atto ipocrita pericoloso, perché è tale da creare aspettative, illusioni ed appigli per le impugnative.

ROMANATO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Giugni Lattari Jole, precisando che quanto ha detto l'onorevole Valitutti relativamente all'onere non è vero, perché se noi destiniamo alle cattedre delle superiori dei supplenti, essi verranno pagati con il primo coefficiente dello stipendio della scuola secondaria. Inoltre le cattedre alle quali gli insegnanti verranno comandati sono cattedre già esistenti e funzionanti, facenti parte dell'organico della scuola, e per le quali è previsto il relativo stanziamento di bilancio dal Ministero della pubblica istruzione.

In quanto all'assegno *ad personam*, esso andrà ad integrare la differenza esistente tra lo stipendio della scuola media e lo stipendio previsto per un supplente della scuola secondaria superiore.

FINOCCHIARO. Voto a favore della soppressione del comma per le ragioni che sono già state illustrate, mi pare, dal rappresentante del Governo, il quale ha ricordato che la norma attualmente vigente non consente trattamenti economici differenziali, ed ha accreditato la soppressione in base alla tesi che un provvedimento generale che consentisse la integrazione degli stipendi a coloro i quali sono comandati in altri uffici, non escluderebbe coloro che beneficiano di un incarico provvisorio per un preciso dispositivo di legge.

È questo lo spirito con il quale la soppressione del quarto comma è stata proposta, e noi voteremo a favore di essa associandoci ai colleghi Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un emendamento sopressivo pongo in votazione il mantenimento del quarto comma.

(*Non è approvato*).

Si intende quindi decaduto con la soppressione del citato quarto comma, l'emendamento sostitutivo dello stesso comma, di cui dò nuovamente lettura:

« Gli insegnanti di cui al presente articolo ricevono il trattamento economico corrispondente alla cattedra che ricopriranno a seguito del comando e che, in ogni caso, non può essere inferiore a quello in godimento ».

Pongo in votazione il quinto comma di cui do nuovamente lettura con le modifiche conseguenti all'approvazione dell'emendamento Leone Raffaele-Finocchiaro al primo comma. Ad esso non sono stati presentati emendamenti:

« Limitatamente agli istituti professionali, la possibilità del comando per gli insegnanti che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, o della legge 28 luglio 1961, n. 831, è condizionata alla presenza in servizio presso tali istituti all'atto dell'approvazione della presente legge ».

(*È approvato*).

L'onorevole Dall'Armellina, modificando quello precedentemente proposto, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Nei limiti della disposizione di cui al precedente comma, le abilitazioni per le scuole tecniche sono valide per il comando negli istituti professionali ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Dall'Armellina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 5 resta pertanto così formulato:

ART. 5.

Gli insegnanti di ruolo nella scuola media, ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge o della legge 28 luglio 1961, n. 831, possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se prescritto.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'insegnamento prestato nella posizione di cui al presente articolo è valido ai fini della prova per il passaggio ad ordinario.

Limitatamente agli istituti professionali, la possibilità del comando per gli insegnanti che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, o della legge 28 luglio 1961, n. 831, è condizionata alla presenza in servizio presso tali istituti all'atto dell'approvazione della presente legge.

Nei limiti della disposizione di cui al precedente comma, le abilitazioni per le scuole tecniche sono valide per il comando negli istituti professionali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura, ricordando che anche questo articolo non ha corrispondente nel testo del Senato:

ART. 6.

Agli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio (laurea o diploma), che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono » è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Agli insegnanti abilitati in tale sessione speciale si applicheranno le norme degli articoli 2, 4, 7 della presente legge.

Alle graduatorie previste da tali articoli sarà aggiunta una terza graduatoria riservata agli abilitati della sessione speciale, di cui al comma precedente.

L'onorevole relatore propone di posporre l'articolo 6 all'attuale articolo 7. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 7 che, se approvato, diventerà articolo 6. Ne do lettura:

ART. 7.

I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovraintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate e le proposte di nomina formale sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti centrale, e saranno nominati nelle province nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Ricordo agli onorevoli colleghi che questo articolo corrisponde a quello che nel testo approvato dal Senato era indicato come articolo 5, che il nostro testo base ha modificato solo nel primo comma, che recitava:

« I provveditori agli studi inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse ».

L'onorevole Leone Raffaele, Relatore, ha presentato tre emendamenti: i primi due riguardano il primo comma e sono diretti, rispettivamente, ad aggiungere dopo le parole « le graduatorie da loro compilate » le altre: « ai sensi del precedente articolo 4 », e a correggere «formale » in « formulata »; il terzo concerne l'ultimo comma e tende a sostituire le parole « nel limite di un quarto delle cattedre » con le altre: « nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mentre i due emendamenti al primo comma sono di carattere formale, l'emendamento all'ultimo comma mira a stabilire un ordine più equo e cioè a sostituire alla previsione di un quarto quella del 40 per cento delle cattedre così come previsto in tutta la legge. Non solo, ma poiché in tema d'istruzione artistica, come loro sanno, le nomine avvengono per terne, io con tale emendamento ho voluto sottolineare che qualora vi siano soltanto due cattedre disponibili, una debba andare a questi insegnanti e l'altra debba essere messa a con-

corso normale sebbene in questa ipotesi il 40 per cento non sia pieno.

Io quindi, sostituendo il limite di un quarto con quello del 40 per cento ho inteso riferirmi sia all'istruzione secondaria normale sia a quella artistica.

Se il rappresentante del Governo vorrà cortesemente assicurare che quando si tratta di terne, se vi sono due sole cattedre una debba essere assegnata a costoro e l'altra in concorso normale, io sono soddisfatto e non chiedo ulteriori miglioramenti attraverso emendamenti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nell'applicazione della legge credo che non si potrebbe agire diversamente da quanto proposto dal relatore Leone Raffaele. Infatti essendovi due sole cattedre e non potendosi dividere una, le due cattedre verranno assegnate, una sulla base del 40 per cento secondo la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 7 e l'altra per concorso.

Si tratta quindi di una interpretazione logica.

PRESIDENTE. Dò lettura e pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7 con i due emendamenti Leone Raffaele dei quali, il primo, aggiunge, dopo le parole « le graduatorie da loro compilate » le altre « ai sensi del precedente articolo 4 », e il secondo corregge l'errore di stampa « formale » in « formulate »:

« I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovraintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 4 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti centrale, e saranno nominati nelle province nelle quali siano rimasti posti disponibili ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Leone Raffaele sostitutivo delle parole « nel limite di un quarto delle cattedre » con le altre « nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi », presentato all'ultimo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 7 resta pertanto così formulato:

« Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 7, divenuto articolo 6, rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovraintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 4 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti centrale, e saranno nominati nelle provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Torniamo all'articolo 6 della proposta di legge che, se approvato, diverrà articolo 7.

Gli onorevoli Valitutti e Giomo hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Gli insegnanti elementari di ruolo che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione al-

l'insegnamento nella scuola media e che abbiano prestato servizio in tale scuola nell'ultimo quadriennio riportando qualifiche non inferiori al « buono » possono chiedere di partecipare ad una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento da essi impartito, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Agli insegnanti abilitati in tale sessione speciale si applicheranno le norme degli articoli 2, 4 e 7 della presente legge.

Alle graduatorie previste da tali articoli sarà aggiunta una terza graduatoria riservata agli abilitati della sessione speciale, di cui al comma primo del presente articolo ».

Poiché gli onorevoli Valitutti e Giomo non sono presenti si intende che essi abbiano rinunciato ad illustrarlo.

Gli onorevoli Picciotto, Scionti e Loperfido hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6:

« Gli insegnanti laureati non abilitati, in servizio in scuole statali, ivi comprese le scuole elementari, da almeno un triennio, ai fini dell'assunzione in ruolo nelle scuole medie inferiori, sono chiamati a frequentare corsi abilitanti. A tale scopo a partire dall'anno scolastico 1965-66 sono disposti dal Ministero della pubblica istruzione corsi abilitanti presso le facoltà universitarie e gli istituti di istruzione superiore.

L'organizzazione e la responsabilità dei corsi spettano alle facoltà universitarie e agli istituti di istruzione superiore; ogni corso, secondo le domande presentate, verrà ad essere costituito da una o più sezioni. Ciascuna sezione avrà un numero di partecipanti non superiore a 50, affidati a gruppi di docenti delle stesse facoltà e degli stessi istituti di istruzione superiore o da questi chiamati.

I corsi sono annuali e si svolgeranno in concomitanza con le vacanze estive. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approverà e coordinerà i programmi proposti dalle Facoltà e dagli Istituti di istruzione superiore e miranti alla formazione didattico-pedagogica degli insegnanti.

Gli insegnanti per tutto il periodo di partecipazione al corso sono considerati in missione.

La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di superamento del corso abilitante.

Alle graduatorie previste dalla presente legge sarà aggiunta una terza graduatoria riservata agli insegnanti che avranno superato il corso abilitante.

Con gli stessi criteri e modalità di cui al presente articolo sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole medie inferiori gli insegnanti diplomati non abilitati, purché in servizio nelle stesse da almeno un triennio.

Gli insegnanti non abilitati, forniti di titolo non corrispondente a cattedra della scuola media inferiore, superato il corso abilitante, possono essere immessi nelle scuole medie superiori sempre che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nelle scuole medie superiori e per cattedra dello stesso ruolo in cui chiedono di essere immessi ».

PICCIOTTO. Onorevole Presidente, anche su questo articolo noi abbiamo presentato una serie di emendamenti dei quali il primo è sostitutivo mentre gli altri tendono a migliorare l'articolo 6 così come risulta dall'attuale formulazione.

Dico questo ad evitare che il sottosegretario Elkan alla fine ci dica che vengono riproposte le stesse cose. L'onorevole Elkan, infatti, sa che siamo in sede legislativa ed è quindi chiaro che molte proposte non approvate in sede referente, nella quale la Commissione ha determinati compiti secondo il Regolamento della Camera, tornino con gli stessi argomenti ed anche con maggior forza in sede legislativa. E direi – non lo sottolineo a caso – che data l'importanza dell'argomento e del dibattito che vi è stato su questa proposta di legge, è proprio in questa sede che bisogna, da parte di ogni gruppo, ribadire le proprie posizioni perché siano precisate e chiarite le responsabilità di tutti.

Per illustrare l'emendamento sostitutivo noi partiamo dalla constatazione che indubbiamente vi è stato un passo avanti rispetto alla proposta di legge Bellisario nel senso che alla nostra proposta di corsi abilitanti la maggioranza risponde con una proposta che modifica il progetto Bellisario, proponendo cioè una sessione speciale di abilitazione. Ora a mio parere, proprio in questa sede si tratta di fare uno sforzo da parte di tutti per vedere quale sia la soluzione migliore tra le due – quella che proponiamo noi dei corsi abilitanti e quella della maggioranza della sessione speciale – non solo per se stessa ma anche nel quadro di una visione organica del problema generale della immissione in ruolo. Che, se non si è voluto vedere in questa sede, per opera della maggioranza, il problema in modo globale e totale, per lo meno la legge, così come sarà approvata, possa defi-

nire una linea di sviluppo organico anche per il futuro. Cioè la nostra posizione, che abbiamo più volte ribadito, è che non si tratta di prendere misure slegate e staccate tra di loro, ma misure organiche, intimamente connesse, anche quando si adottano provvedimenti parziali di modo che i provvedimenti futuri possano già trovare una via tracciata nel modo migliore. Per cui partirei dalla nostra soluzione per arrivare ad esaminare e giudicare la proposta che viene avanzata dalla maggioranza. Per noi il corso abilitante si inquadra anzitutto nella nostra proposta di legge n. 1712, nella quale siamo partiti da alcuni elementi fondamentali: innanzitutto cercare di eliminare il fenomeno del supplentato nella scuola italiana. A questo proposito la nostra proposta di legge – che, ripeto, era una proposta organica – con le sue tre parti proponeva una soluzione efficiente. Purtroppo però non la si è potuta discutere, in quanto il Governo non ha pronti i provvedimenti ed allora le questioni riguardanti la formazione e il reclutamento hanno dovuto essere accantonati.

Il secondo elemento, a nostro giudizio, è quello concernente l'immissione in ruolo del personale non di ruolo. La proposta di legge doveva tenere presente che esso è distinto in varie categorie: idonei, abilitati, non abilitati e senza titoli. Allo scopo di assicurare una soluzione armonica noi proponevamo la sistemazione di tutti gli abilitati all'inferiore e al superiore, il passaggio al superiore di quanti ne avessero titoli e merito, corsi abilitanti per i non abilitati, e misure particolari per i senza titoli.

Ma senza un complesso di norme organiche collegate fra loro, noi ribadiamo la nostra certezza che questa proposta di legge creerà, in fase esecutiva, una enorme confusione nella scuola italiana.

Nell'avanzare la proposta dei corsi abilitanti siamo partiti anche da altri elementi: anzitutto dal giudizio e dalle indicazioni della Commissione di indagine, che nella sua relazione propone appunto l'istituzione di tali corsi per rilasciare un titolo abilitante agli insegnanti che non l'hanno.

A questa conclusione la Commissione di indagine ci arriva indipendentemente da ogni altro fatto. Sola condizione è che questi corsi abbiano inizio immediatamente. Tutto questo la Commissione lo ha scritto e lo ha ribadito nel 1963, cioè tre anni fa, presentando questa come misura di emergenza, straordinaria, che doveva essere realizzata subito dal Governo. Mi pare che nella sua relazione il Ministro Gui non respinga questo principio dei corsi abilitanti. Ma bisogna dire che la proposta della Commissione di indagine risponde a dei motivi più profondi. È indubbio infatti che sia noi che la Commissione di indagine abbiamo formulato le più ampie riserve sull'attuale *iter* dei concorsi (mi pare che la Commissione di indagine lo affermi chiaramente in un passo della sua relazione). Si può senza altro rinviare il discorso sui concorsi come è stato fatto in questa sede; ma a nostro giudizio questo era uno dei punti fondamentali da discutere in occasione di questa proposta di legge. Noi ribadiamo che non si può ignorare la proposta della Commissione di indagine che ci indica i corsi abilitanti come una misura straordinaria e di emergenza. Questo è un primo aspetto.

È logico che la nostra proposta e quella della Commissione di indagine vengano collegate alla prospettiva del titolo abilitante, perché si dovrà pure arrivare al titolo di laurea abilitante, con determinate modifiche al corso di studi. Se è vero che tendiamo a questo, ciò avviene per motivi sostanziali che investono il corso di studi, la formazione degli stessi, gli indirizzi i contenuti educativi. Non si tratta cioè di una misura burocratica, ma di qualche cosa che dovrà investire il futuro della stessa università e soprattutto del corpo insegnante. È evidente che, il giorno in cui avremo da una parte una massa di laureati con il titolo abilitante e dall'altra parte una massa di abilitati quali sono gli attuali, esisterà pure una grande massa di non abilitati per i quali a mio giudizio sorgerà un problema, che non è tanto quello di una sistemazione giuridica, quanto quello del modo in cui metterli in grado – nell'interesse stesso della scuola – di ottenere l'abilitazione, intesa non come cavillo giuridico, ma come garanzia di maggiore capacità didattica, di migliore preparazione pedagogica. Non si tratterebbe, quindi, di una sanatoria, ma – vogliamo sottolinearlo – di una misura volta ad elevare il grado di preparazione di questo grande numero di insegnanti italiani.

Direi che a queste profonde esigenze risponde meglio la proposta del corso abilitante, anziché quella dell'esame speciale di abilitazione, perché è indubbio che il primo è un corso durante il quale l'insegnante può formarsi in determinate materie che non ha avuto modo di approfondire durante gli studi normali. Questo vale per i laureati, e vale ancora di più per i semplici diplomati. È un corso che, anticipando praticamente la misura della laurea abilitante, diviene anche una espe-

rienza preziosa a quel fine. Dobbiamo inoltre tener presente che non avendo il carattere di sanatoria ma di misura concreta, nel quadro di una nuova linea che il Governo e la maggioranza dovrebbero portare avanti, questa soluzione non mortifica nè umilia il corpo insegnante italiano. Non crediamo che, alla luce di tutte queste ragioni, la maggioranza possa respingere la proposta del corso abilitante, sia perché esso è richiamato dalle indicazioni della Commissione di indagine, sia soprattutto perché queste indicazioni sono state fatte proprie dalla stessa maggioranza.

L'unica obiezione che ci è stata mossa è che le università non sono in condizioni di organizzare il corso abilitante. A parte il fatto che l'onorevole Presidente, in sede referente, ha dichiarato che nessuno è stato interpellato – per cui non è possibile dare una risposta così drastica – ritengo che affermando questo si dichiara che in Italia, oggi come oggi, è impossibile l'aggiornamento del corpo insegnante. Non a caso il Ministro Gui nella sua relazione parla di 50.000 insegnanti che dovranno frequentare i corsi di aggiornamento: questo significa confessare l'impossibilità e l'incapacità da parte della maggioranza di affrontare un problema, uno degli infiniti problemi della riforma della scuola che è quello dell'aggiornamento, in modo radicale.

E direi soprattutto che, respingendo la proposta del corso abilitante, si manifesta la volontà di scegliere sempre la soluzione burocratica, cioè quella meno adeguata ai bisogni della scuola italiana. In fondo, un corso abilitante si può organizzare in mille modi. Si può organizzare durante tutto l'anno scolastico, e quindi anche in modo da non intaccare il periodo di servizio del personale. Può essere accompagnato da mille espedienti: conferenze, dibattiti, trasmissioni televisive. Un Governo ed una maggioranza di buona volontà possono in mille forme e nel modo migliore organizzare un corso abilitante. Il corso abilitante concepito, impostato e condotto avanti in tal maniera porterebbe nella scuola una atmosfera nuova, un elemento di dinamismo che la vostra proposta, invece, non porta, perché indubbiamente mortifica e umilia tutto il personale non abilitato della scuola italiana.

Ci è stato detto che il Governo è favorevole, ma non sa come organizzare questo corso. Vero o non vero, è un dato di fatto che da parte del Governo e della maggioranza viene proposta una abilitazione speciale, viene scelta la soluzione peggiore. Quest'ultima, infatti, è in contrasto non solo con il giudizio della Commissione di indagine, che propone l'abolizione di questo tipo di abilitazione, ma anche con le misure di emergenza dalla Commissione stessa indicate quando, criticando il sistema dei concorsi di abilitazione, essa sottolinea la loro incongruenza non solo implicita ma anche relativa a quegli obiettivi di cui la scuola italiana esige l'urgente realizzazione: riconoscimento del servizio pre-ruolo, immissione di tutti gli abilitati dall'inferiore al superiore, corsi abilitanti.

Inoltre, la proposta è in contrasto con le soluzioni indicate dalla categoria e dai sindacati. Tutti noi siamo più o meno impegnati nella attività sindacale. Tra le migliaia di lettere pervenuteci, non ve n'è una che insista sul tipo di abilitazione da voi prospettata, mentre l'impegno da noi tutti assunto era quello di insistere per i corsi abilitanti, da più parti richiesti.

A parte tutte queste considerazioni, a me pare che la soluzione da voi proposta sia anche la più complicata. Nel momento in cui si parla di sessione speciale, si dovrebbe specificare in che senso intenderla. Si tratta di una abilitazione decentrata, con il richiamo alle varie leggi vigenti, oppure in rapporto all'articolo 7 della legge n. 1440, come proponeva il collega Romanato in sede referente? È indubbio che comunque essa sia (abilitazione decentrata o quel tipo di abilitazione speciale limitantesi ad un colloquio) migliaia di insegnanti vorranno partecipare a tale corso speciale di abilitazione. Occorreranno, pertanto, migliaia di commissari, che prendano parte alle relative commissioni. È evidente che applicando la proposta avanzata dalla maggioranza e dal Governo si avrà un momento di confusione estrema, se non di paralisi, nella scuola italiana. Anche se si agirà in base all'articolo 7 della legge n. 1440, si tratterà di sottoporre ad un colloquio e ad una ispezione migliaia di insegnanti; e noi sappiamo cos'è avvenuto in sede di colloquio ed ispezione per i ruoli speciali transitori. In definitiva, si respinge una soluzione concreta e si opta invece per una soluzione che sia il personale docente (che dovrebbe fare da commissario) sia il personale ispettivo (dato il suo esiguo numero) non permetteranno di realizzare entro un breve lasso di tempo. Di ciò è parzialmente cosciente il Governo, tanto è vero che nel provvedimento legislativo non compare nè la data di bando nè l'urgenza del concorso. Viene firmata una cambiale in bianco al Governo, che potrà bandire il concorso speciale anche fra dieci anni.

Sono questi gli elementi che dovrebbero far riflettere sulla profonda differenza esi-

stente fra le due proposte che la Commissione deve valutare e fra le quali deve scegliere.

Mi pongo un'altra domanda: è davvero impossibile che le università italiane possano organizzare dei corsi abilitanti? Benché ciò sia stato detto, non è stato dimostrato. Se questa affermazione fosse resa nota al mondo universitario, ne conseguirebbe una levata di scudi da parte di tutti gli atenei italiani. Si tratta, infatti, di un giudizio pesante anche sull'attuale organizzazione del mondo universitario; cosa che non possiamo assolutamente accettare.

Io credo che in questo senso sia possibile trovare una soluzione. Esiste una infinità di soluzioni, tra cui l'incarico triennale, durante il quale si ha l'obbligo di frequentare un corso abilitante o di fare la sessione speciale. Ciò, come abbiamo udito poco fà provoca l'opposizione del collega Leone Raffaele: non si può accordare questo beneficio dell'incarico triennale, perché significherebbe mantenere la cattedra. Ma in fondo, onorevole Leone Raffaele, lo spirito della proposta è proprio questo: come rendere stabile la cattedra agli insegnanti. Inoltre, la sua argomentazione non risponde al vero; in primo luogo, infatti, l'incaricato triennale può anche perdere la cattedra all'arrivo del titolare, e viene conseguentemente spostato altrove; in secondo luogo, infine, stiamo rinnovando l'incarico triennale; è giusto rinnovarlo per una pattuglia di insegnanti, e negarlo ad un ampio numero di insegnanti, che hanno gli stessi titoli – se non addirittura maggiori – degli attuali triennalisti?

Quindi ritengo che contro la proposta relativa al corso abilitante non possa essere sollevata alcuna obiezione. Se così fosse, onorevole Presidente, sarebbe confermato il nostro giudizio circa l'atteggiamento paternalistico del Governo, che concede qualche leggina a carattere di sanatoria ma rinvia i gravi problemi della scuola. In questo momento il Governo si preoccupa di dare qualche cosa agli insegnanti per accontentarli, differendo ulteriormente i problemi di fondo, che, se fossero ben risolti, risolverebbero anche i problemi del corpo insegnante. L'obiezione che, in sede referente, faceva l'onorevole Leone, cioè che questi insegnanti avrebbero potuto sostenere l'esame di abilitazione, a nostro avviso non regge; occorre infatti sottolineare che il mancato aggiornamento degli organici e l'esiguo numero di cattedre messe a concorso hanno danneggiato non solo gli insegnanti abilitati, ma anche quelli non abilitati, poiché l'abilitazione non è una condizione per partecipare ai concorsi per cattedre (o, per lo meno, non lo era prima della istituzione dell'abilitazione decentrata). È indubbio che se fossero state sempre messe a concorso tutte le cattedre, avremmo un numero maggiore di laureati titolari vincitori di concorso.

Come ripeto, il mancato aggiornamento degli organici, l'esiguo numero di cattedre poste a concorso, il meccanismo negativo dell'abilitazione decentrata (di cui la Commissione di indagine chiede l'abolizione) hanno avuto ripercussioni anche sulla massa dei non abilitati. Ora si tratta di prendere atto della arretratezza del meccanismo dei concorsi per cattedre o per abilitazione non per concedere questo o quello agli insegnanti, ma per eliminare le radici del supplentato in Italia.

Con questo provvedimento questi problemi rimangono in piedi, e mentre con le sessioni speciali accontenteremo 10 mila o 20 mila insegnanti, tra cinque anni avremo decine di migliaia di insegnanti abilitati e non abilitati che ci riproporranno gli stessi problemi.

Vorremmo chiedere al Governo perché, a distanza di tre anni, è costretto a respingere un'indicazione concreta della Commissione di indagine, presentata come misura di emergenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Picciotto, Scionti e Loperfido hanno presentato, subordinatamente alla reiezione del loro primo emendamento, emendamenti al primo comma dell'articolo 6 intesi a sostituire le parole « da almeno un quadriennio » e « per almeno quattro anni » rispettivamente con le parole « da almeno un triennio e « per almeno tre anni », ad aggiungere alla fine del primo comma l'espressione « entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge », e, infine, ad aggiungere il seguente comma 1-*bis*: « La sessione speciale di cui la precedente comma sarà espletata entro il 30 giugno 1967 ».

Gli stessi onorevoli Picciotto, Scionti e Loperfido hanno presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

Essi propongono infine di aggiungere, al terzo comma, dopo le parole « 2, 4 e 7 » le parole « e l'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge ».

PICCIOTTO. Con gli emendamenti proposti miriamo in primo luogo a ridurre il quadriennio ad un triennio, in secondo luogo a sopprimere o, quanto meno, a migliorare il secondo comma, prevedendo un biennio per gli ex combattenti, infine a ridurre il termine per l'emanazione del bando a 30 giorni (proponiamo adesso una modifica al nostro emen-

damento, che prevedeva invece 60 giorni), in analogia con quanto disposto dall'articolo 2; proponiamo infine la data del 30 giugno 1967 come termine per l'espletamento dei concorsi. Prevediamo inoltre l'estensione a questa categoria dei benefici di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Vorremmo rilevare come ci riesca incomprensibile l'insistenza vostra nel proporre il periodo di un quadriennio, mentre nella legislazione italiana abbiamo avuto sempre come punto di riferimento il triennio. Sussiste anche un elemento, che è da rapportare alle necessità della scuola più che ai meriti dagli insegnanti. Cioè noi escludiamo un'aliquota di insegnanti che, al termine della sessione speciale o dei corsi abilitanti, potrebbero essere immessi nei ruoli e ricoprire cattedre della scuola media, che, diversamente, sarebbero affidate a semplici supplenti.

Quanto alla data relativa al bando, non si tratta di un atto di sfiducia nei confronti del Governo, ma si tratta di dare concretezza alla legge. Ugualmente, quando proponiamo la data del 30 giugno 1967 come termine per l'espletamento dei concorsi, ci riferiamo ad un dato di fatto; se un concorso di questo tipo non si espleta in un anno, ne deriva non solo un danno enorme per gli insegnanti, ma anche un'ulteriore confusione per la scuola. Infatti mentre è in fase di espletamento un concorso per non abilitati, vi sarà un'altra massa di non abilitati che premerà alle porte della scuola. Quindi, se mancano questi elementi di concretezza, non avrebbe senso la proposta della maggioranza e non servirebbe se non ad appagare a parole le aspirazioni degli insegnanti e le necessità della scuola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leone Raffaele e Romanato hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un quinto comma:

« Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie ».

All'articolo 7 l'onorevole Leone Raffaele ha presentato i seguenti emendamenti.

Al primo comma sopprimere l'inciso: « (laurea o diploma) »;

Sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« Gli insegnanti di cui al presente articolo saranno inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati dai precedenti articoli 2 e 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applica la norma contenuta nel terzo comma del precedente articolo 6 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. I miei emendamenti sono di facile lettura e subito intuibili.

Quando si parla di una graduatoria da formulare in seguito ad abilitazioni speciali, non si può dare una graduatoria come negli anni precedenti. Vi è un richiamo per formulare la graduatoria e si aggiunge la norma dell'articolo 6 per cui, anche per questi insegnanti, in mancanza della nomina in sede provinciale è riservato il 40 per cento delle graduatorie nazionali delle cattedre che risultassero negli anni successivi.

Per quanto riguarda il comma quinto aggiuntivo, noi intendiamo dire che per questi abilitati e per gli altri deve prima essere applicata la legge 831; esaurita quella graduatoria si applica questa. Noi non diamo cioè il diritto di precedenza a coloro che saranno graduati, in base a questa legge, per la sessione straordinaria rispetto ai beneficiari della legge n. 831.

Il giudizio generale sulla sostituzione dell'intero articolo che ha ora illustrato il collega Picciotto noi lo abbiamo dato più volte in sede referente. Tuttavia occorre che precisi che la Commissione d'indagine, cui più volte si è richiamato il collega Picciotto, ha ben distinto due problemi: uno contingente, che riguarda chi già insegna nella scuola secondaria o vi potrebbe insegnare essendo nella scuola primaria di ruolo. L'altro problema è quello di provvedere, attraverso le università e successivo corso di abilitazione, alla formazione dei futuri insegnanti della scuola italiana.

Il primo problema va risolto con una serie di proposte, fra le quali rientra quella Bellisario che abbiamo migliorato riferendoci alle conclusioni della Commissione di indagine per la soluzione provvisoria della situazione della scuola italiana.

Il collega Picciotto ritiene che il corso abilitante di cui parla la Commissione di indagine sia per coloro che già insegnano o che si trovano nella scuola presentemente anche per poche ore.

PICCIOTTO. Il testo da noi presentato parla di corso che prepari « culturalmente e

professionalmente laureati o abilitati già disponibili ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Laureati quindi che non insegnano attualmente.

Quando la Commissione di indagine parla del corso abilitante intende la preparazione di laureati o di coloro che si preparano allo insegnamento. Qui parliamo solo di coloro che hanno insegnato. È un'altra cosa. Che i laureati debbano prepararsi professionalmente attraverso un esercizio mi pare una considerazione elementare e bisogna o apprestare un corso o mandarli presso le scuole. Ma vi sono stati già mandati e quindi hanno già una sufficiente esperienza.

Il corso abilitante deve essere costituito presso le università e non è mia competenza rispondere in proposito; lo farà il Governo.

Vorrei ricordare al collega Picciotto che nelle sue proposte vi sono due elementi interessanti. Il primo è costituito dal fatto che si propone che il corso si tenga soltanto in estate. Non so se organizzando un corso estivo per laureati, presso le università, si otterrebbe la serietà che si richiede.

PICCIOTTO. Vi è la condizione del triennio di servizio.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In secondo luogo non so se sia lecito alle università istituire dei corsi senza una specifica legge, perché ciò comporta delle spese ed è necessaria una indicazione della spesa.

Il collega Picciotto, per quanto riguarda la spesa, dice soltanto che gli abilitandi per tutto il periodo di preparazione durante il corso sono considerati in missione e quindi devono avere una particolare indennità di missione. È necessario indicare una copertura.

PICCIOTTO. Voi non indicate nessuna copertura.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vi è inoltre da considerare la spesa per i professori universitari che dovranno tenere il corso e dovranno essere pagati.

Quanto al problema del quadriennio non è stata data la possibilità agli abilitanti di partecipare a concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado da quando è stata istituita la scuola media, cioè da un quadriennio. Non ho tuttavia nulla in contrario a che si tratti invece di un triennio; è solo una opportunità che risponde a quel dato di fatto che non vi sono stati concorsi perché dal 1962 in poi bisognava creare le classi di concorso.

Quanto alla data – cosa molto importante –, i colleghi comunisti suggeriscono di concretare il termine entro il quale il Ministro possa indire questo tipo di abilitazione.

Si chiede che entro 30 (o 60) giorni dalla entrata in vigore della legge il Ministero emetta il decreto ed entro il 30 giugno 1967 venga espletata la sessione speciale.

Non so – e non ho qui gli strumenti per rispondere – se il Ministro possa emettere il decreto entro 30 o 60 giorni, dato che non esiste ancora la dichiarazione che dovrà essere trasmessa dalla Corte dei Conti o – ritengo – dal Consiglio di Stato circa la validità delle classi di concorso.

Chiederei, invece, ai colleghi di modificare il comma aggiuntivo al primo comma nel senso di dire invece di: « entro il 30 giugno 1967 », « entro il 1967 » per dare la possibilità, una volta che la legge sia stata approvata dai due rami del Parlamento ed abbia concluso il suo *iter*, che questa sessione straordinaria sia espletata entro il 1967 senza essere vincolata al termine del 30 giugno dello stesso anno.

Pertanto mentre non ho i termini concreti per affermare o meno la possibilità del Ministro di indire con suo decreto la sessione speciale entro un determinato termine, ritengo opportuno che venga indicato il *terminus ad quem* entro il quale deve essere espletata l'abilitazione di sessione speciale, che propongo di modificare rispetto a quello proposto dal collega Picciotto.

Ho proposto anche di cancellare al primo comma l'inciso: « laurea o diploma », perché in una legge non si immettono queste specificazioni, in quanto quando si parla del possesso del prescritto titolo si intende che sia il diploma, ove occorra il diploma, o la laurea, ove occorra la laurea.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dal deputato Picciotto ritengo che se si tien fermo il quadriennio, bisogna mantenere il beneficio per gli ex combattenti.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sull'emendamento Picciotto sostitutivo dell'intero articolo, dovrei aprire un ampio dibattito per poter ribattere punto per punto l'impostazione programmatica e sistematica del deputato Picciotto; in questa sede, però, risolverò il problema molto più brevemente, perché lo stesso onorevole Picciotto quando ci ha presentato questo quadro pur interessante del divenire della scuola, del regime dei concorsi, già aveva poca fede egli stesso non della validità delle sue proposte, ma nella possibilità concreta di applicare queste norme, perché né le univer-

sità si trovano in condizioni di realizzarle, né abbiamo affrontato il problema della riforma universitaria, che porterà veramente alla realizzazione di questi corsi abilitanti; quindi in questo momento noi porremmo una condizione a sfavore di questi interessati, in quanto che non potremmo realizzare questi corsi se non in un periodo di tempo più lontano di quello che viene loro offerto dal testo della proposta di legge.

Pertanto il parere del Governo è senz'altro sfavorevole all'articolo sostitutivo del deputato Picciotto.

Il Governo è contrario anche all'altro emendamento Picciotto tendente a ridurre il periodo di ruolo da almeno un quadriennio ad almeno un triennio, perché quando concordammo qui in Commissione il quadriennio, con l'approvazione anche del Governo, lo facemmo proprio per dare un valore sistematico generale: entro quattro anni da quando la scuola media era in funzione; quindi anche qui ridurremmo arbitrariamente ed irrazionalmente il periodo dei quattro anni a tre anni senza neppure sapere con quali obiettivi concreti.

PICCIOTTO. Un quadriennio compreso quest'anno di servizio?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, ho compreso, perché si è portata avanti la discussione lungo l'arco di tutto l'anno, per cui, se si tiene conto che il progetto dovrà tornare al Senato, l'anno è senz'altro incluso.

Per quanto riguarda l'emendamento del Relatore tendente a sopprimere l'inciso: « laurea o diploma », il Governo è d'avviso che l'inciso può essere tolto, perché pleonastico; comunque esso non danneggiava.

Il Governo non è in grado di dire se sono sufficienti 30 o 60 giorni per bandire l'abilitazione speciale. Ho già fatto presente alla Commissione la disponibilità del Governo a trovare la soluzione più favorevole per coloro che dovranno sostenere l'abilitazione speciale, che già hanno il vantaggio di poterla affrontare solo con i nuovi programmi, sui quali si è espresso il Consiglio di Stato, come prescritto dalla legge, e che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Ministero hanno studiato attentamente. Può darsi che i 60 giorni siano sovrabbondanti, come è possibile che siano insufficienti; quindi non posso vincolare il Governo ad alcun limite di tempo, mentre posso accogliere – come rappresentante del Governo – il limite massimo, che vorrei fosse fissato nel termine proposto dal Relatore: « entro l'anno 1967 », perché si possa configurare l'abilitazione speciale con un sistema di esami decentrati ben articolato, avendo a disposizione il tempo sufficiente.

Avendo espresso parere contrario alla riduzione del quadriennio al triennio, non posso accogliere l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dall'onorevole Picciotto.

Il Governo è, invece, favorevole agli emendamenti sostitutivi del terzo e quarto comma proposti dal Relatore, che non innovano nella sostanza, ma chiariscono meglio il contenuto delle norme ed altresì all'emendamento aggiuntivo al comma quinto proposto anch'esso dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6 del testo della Commissione, ora divenuto articolo 7. Gli onorevoli Valitutti e Giomo avevano presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, sul quale però non hanno insistito.

Pongo quindi in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dai deputati Picciotto, Scionti e Loperfido, di cui ho dato lettura, al quale sono contrari il Relatore ed il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dai deputati Picciotto, Scionti e Loperfido tendente a sostituire al primo comma le parole « da almeno un quadriennio » e « per almeno quattro anni », rispettivamente con le parole: « da almeno un triennio » e « per almeno tre anni », cui sono contrari il Relatore ed il Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento del Relatore tendente a sopprimere nel primo comma l'inciso: « (laurea o diploma) », emendamento accolto dal Governo. Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso.

(*Non è approvato*).

I deputati Picciotto, Scionti e Loperfido propongono di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge », emendamento non accolto né dal Relatore né dal Governo. Gli stessi deputati propongono inoltre, di aggiungere al primo comma il seguente: « La sessione speciale di cui al precedente comma sarà espletata entro il 30 giugno 1967 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Potrei accettare il primo emendamento se fosse modificato nel senso che si dica « entro il 31 dicembre 1967 », e se i proponenti rinunciassero al secondo emendamento.

PICCIOTTO. Concordiamo sulla modifica proposta dal Relatore e ritiriamo il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento degli onorevoli Picciotto, Scionti e Loperfido che, con la modifica proposta dall'onorevole Leone Raffaele, risulta formulato nel senso di aggiungere alla fine del primo comma l'espressione « entro il 31 dicembre 1967 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 del testo della Commissione, che risulta così formulato:

« Agli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967 ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. I deputati Picciotto, Scionti e Loperfido propongono di sopprimerlo.

PICCIOTTO. Essendo stato respinto il nostro emendamento di ridurre il quadriennio ad un triennio, ritiriamo questo emendamento soppressivo, che era a quello collegato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

« Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal presente comma è ridotto ad anni tre ».

(*È approvato*).

I deputati Grilli Antonio e Giugni Lattari Jole propongono il seguente comma aggiuntivo rispetto a quello ora approvato:

« Il servizio di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e pareggiate è valutato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nelle scuole secondarie stesse ».

GIUGNI LATTARI JOLE. Ritiriamo l'emendamento, non ritenendo che sia questa la sede idonea per discuterlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai comma successivi dell'articolo 6 nel testo della Commissione.

L'onorevole Raffaele Leone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« Gli insegnanti di cui al presente articolo saranno inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati dai precedenti articoli 2 e 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applica la norma contenuta nel terzo comma del precedente articolo 6 ».

Gli onorevoli Picciotto, Scionti e Loperfido hanno presentato un emendamento al terzo comma, inteso ad aggiungere, dopo le parole « 2, 4 e 7 », l'espressione « e l'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge ».

Quando discuteremo l'articolo 8 vedremo se sarà il caso di discutere quest'ultimo riferimento; per ora mi pare che l'emendamento Picciotto possa essere facilmente assorbito dall'emendamento Leone Raffaele. Pongo in votazione l'emendamento Leone.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Raffaele Leone e Romanato hanno presentato il seguente comma aggiuntivo, al quinto comma dell'articolo 7, al quale il Governo è favorevole:

« Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie ».

PICCIOTTO. In questo modo rischiamo di tornare al punto di partenza, perché con l'articolo 1 avevamo chiarito che le graduatorie sono esaurite, quindi, se ci riferiamo al presente articolo va bene, ma se ci riferiamo a tutta la legge allora non siamo più d'accordo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'articolo 16 della legge n. 831 è esaurito per tutte le discipline, meno che per una, ed a tale proposito ho indicato anche le cifre precise. Con l'articolo 1 della presente legge noi ab-

biamo consentito che nonostante sia ancora valida quella graduatoria, si proceda alla formazione delle nuove graduatorie anche per le applicazioni tecniche. Ma non possiamo consentire che le nuove graduatorie vengano fatte prima dell'esaurimento delle vecchie, è questo il vero significato da attribuire al nostro emendamento.

Abbiamo soppresso l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 della legge Bellisario appunto perché limitava le graduatorie, mentre noi intendiamo estendere le graduatorie anche agli altri, sapendo però che ci sono le cattedre, e dopo che siano state esaurite le nomine di cui all'articolo 16 anche per le applicazioni tecniche; soltanto dopo potranno essere nominati coloro che sono in graduatoria per questa legge.

Spero che l'onorevole Picciotto vorrà consentire a questa razionalità dei nostri intenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Leone Raffaele e Romanato di cui testé ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passeremo ora alla votazione dell'articolo nel suo complesso.

BORGHI. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 6 diventato 7, perché lo ritengo rispondente a quanto è stato indicato nelle stesse linee di sviluppo del piano della scuola derivante dalle valutazioni autorevolmente espresse dalla Commissione di indagine a suo tempo. Si riteneva allora di dover far fronte ad una situazione di particolare emergenza in rapporto alla carenza del personale insegnante nella scuola media di primo e secondo grado con un provvedimento di carattere eccezionale.

Questo articolo 6, divenuto ora articolo 7, introduce il concetto della sessione speciale di abilitazione, concetto che è stato chiarito anche dall'onorevole Sottosegretario, e che verrà sottolineato in un ordine del giorno presentato, come primo firmatario, dall'onorevole Romanato, ordine del giorno che noi auspichiamo venga accolto dal Governo, ed in cui si fa richiamo ad una analogia con l'articolo 7 della legge n. 1440 relativo alle abilitazioni didattiche.

Riteniamo, anche sulla scorta delle indicazioni avute dai colleghi, che con questa impostazione noi affrontiamo veramente – nello spirito – quella che era l'indicazione emersa dalla Commissione di indagine. Del resto è stato in questa sede riconosciuto che con l'articolo ora al nostro esame si è fatto un notevole passo avanti rispetto al provvedimento venuto in discussione all'inizio del lungo dibattito.

In considerazione anche del fatto che ove si parla di corsi abilitanti, che è ben vero sono stati indicati e noi sosteniamo essere nella prospettiva futura una possibile via di moderna soluzione del reclutamento del personale, noi riteniamo tuttavia che questo problema del nuovo tipo di reclutamento del personale insegnante debba essere organicamente affrontato subito dopo che il Parlamento avrà approvato quella riforma delle università che indicando le nuove strutture dell'università italiana, darà spazio anche per valutare l'opportunità e la migliore efficacia dell'inserimento di determinati tipi d'iniziativa che servano veramente a valorizzare accanto alla preparazione culturale di fondo, la preparazione pedagogico-didattica che si accerta, a mio avviso, efficacemente qui richiedendo quel numero di anni di servizio che danno l'attestazione più completa e più pratica della sensibilità dell'insegnante che si voglia immettere nei ruoli al compito che viene ad assumere attraverso questo passaggio.

Ed è con questo spirito che voto a favore dell'articolo 6 (ora 7) della proposta di legge sottolineando anche quel richiamo fatto dal Relatore e ripreso dal rappresentante del Governo circa i tempi di attuazione di questa sessione speciale che quanto più verranno abbreviati meglio sarà proprio nell'interesse dell'eccezionalità del provvedimento e dell'attesa che attorno a questo provvedimento ci è anche da parte di coloro che sono laureati ed abilitati (teniamo presente che questa è la graduatoria, laureati ed abilitati, in possesso cioè di tutti i requisiti attualmente richiesti). E l'eccezionalità del provvedimento che qui abbiamo sostenuto e nella discussione e nelle proposte di legge presentate che poi sono state unificate nel provvedimento ora al nostro esame è rappresentata da questa sessione speciale di abilitazione che si svolgerà, noi riteniamo, ed in questo senso invitiamo il Governo ad assumere un impegno, con quel criterio particolare che veramente faciliti la valutazione oltreché del grado di preparazione culturale specifica anche della preparazione pedagogico-didattica acquisita nell'insegnamento nei vari ordini di scuola e sempre che il personale sia in possesso della laurea. Questa, ripeto, è la eccezionalità del provvedimento che consente al personale laureato che abbia acquisito altri titoli di procedere a questo passaggio.

FINOCCHIARO. Io devo fare una dichiarazione di voto sulla dichiarazione di voto dell'onorevole Borghi, perché se noi non chiarissimo lo spirito con cui votiamo questo articolo 6 cadremmo in contraddizione con quello che è stato il nostro atteggiamento durante tutta la discussione di questo articolo.

Se vi è una parte di tale articolo che ci preoccupa, infatti, questa è appunto la sessione speciale di abilitazione all'insegnamento. L'esperienza delle abilitazioni didattiche è una delle esperienze più disastrose per la scuola italiana. Fu una farsa di abilitazione.

A questo punto bisogna avere il coraggio di non chiedere sessioni speciali di abilitazione quando esse sono delle farse. Io non debbo rammentare a voi che le sessioni speciali di abilitazione non videro un solo elemento escluso da quelle prove, laddove persino le abilitazioni decentrate hanno un'altissima percentuale di esclusi per insufficiente preparazione.

Ora mi pare che concedere delle agevolazioni nel senso della precedenza personale di partecipazione e di limitazione di partecipazione alle sessioni non può significare, invece, prescrivere in una legge che si fa una sessione speciale di abilitazione che poi in sostanza non sarà altro che un criterio per agevolare l'ingresso nella scuola di elementi che titoli per entrare non ne hanno alcuno.

Noi dobbiamo protestare esplicitamente perché anche noi abbiamo proposto il corso abilitante, che ci sembra un criterio più serio, ma ci siamo arresi di fronte alle ragioni addotte dal Governo e dal Relatore che hanno detto chiaramente che ci sono delle difficoltà di ordine pratico che finirebbero con il creare dei corsi che non sarebbero di preparazione ma di impreparazione perché improvvisati, perché superficiali, perché l'ambiente universitario è impreparato ad organizzarli. La Commissione d'indagine, tuttavia, fu esplicita nel richiedere i corsi abilitanti.

Per i professori che non insegnano – ha ragione il Relatore Leone – c'era però lo spirito di quei corsi che era il sondare non attraverso un *quiz*, ma attraverso una preparazione costante e prolungata e una verifica della preparazione di fondo degli aspiranti all'abilitazione, le capacità anche di preparazione degli insegnanti.

Noi che ci siamo arresi di fronte a queste ragioni che hanno un loro innegabile fondamento – non possiamo oggi, nel maggio 1966, predisporre tra un mese i corsi abilitanti – non possiamo però neanche richiamarci, nell'approvare questa legge, ad un esperimento di abilitazione che fa vergogna alla scuola italiana perché in sostanza non consentì nessuna preparazione: si trattò di visite fatte *en passant* nelle classi e poi di colloqui nei quali chi più bestialità diceva più titoli acquisiva per essere immesso nella scuola.

Ci spiace quindi di dover votare questa legge con uno spirito che evidentemente non è di conseguenza ma di divergenza rispetto al voto che da altri settori della Commissione viene dato. Noi desideriamo sottolineare il nostro atteggiamento perché non possiamo cadere in contraddizione con l'atteggiamento che costantemente abbiamo tenuto in questa aula.

PRESIDENTE. Io non trovo nulla di strano, anzi è un bene, che l'approvazione di una legge sia determinata da motivi diversi. Sono proprio le convergenze naturali tra forze diverse che consentono di giungere ad una stessa formulazione legislativa. Noi prendiamo atto di questa sua dichiarazione.

L'articolo 6, ora divenuto articolo 7, risulta così formulato:

ART. 7.

Agli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti di cui al presente articolo saranno inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati dai precedenti articoli 2 e 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applica la norma contenuta nel terzo comma del precedente articolo 6.

Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 lu-

glio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie.

Ritengo che l'ultimo comma dell'articolo testé letto potrebbe trovare più opportuna collocazione alla fine del precedente articolo. Se non vi sono obiezioni, in sede di coordinamento si potrà provvedere in questo senso. Con questa riserva, pongo in votazione l'articolo 6, divenuto 7, nel suo complesso.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Picciotto, Scionti e Seroni hanno presentato il seguente articolo, indicato provvisoriamente come articolo 6-*bis*. Ne do lettura:

ART. 6-*bis*.

« Gli insegnanti di educazione fisica compresi nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale del 31 marzo 1961, sono chiamati a frequentare corsi di qualificazione previo accertamento della idoneità fisica e purché forniti di titolo di studio di secondo grado.

I corsi triennali sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e si svolgeranno in concomitanza con le vacanze estive.

Durante il periodo di frequenza dei corsi gli insegnanti sono considerati in missione.

Agli stessi, superato il corso triennale, si applicherà il disposto della presente legge, purché si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della presente legge ».

PICCIOTTO. Per quanto riguarda tale articolo, lo ritiriamo perché i problemi in esso contenuti sono stati già risolti, benché in maniera non integrale, nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Picciotto e Scionti hanno presentato i due seguenti articoli, indicati come articoli 6-*ter* e 6-*quater*:

ART. 6-*ter*.

Gli insegnanti tecnico-pratici triennalisti e a tempo indeterminato i quali non possono essere immessi nel ruolo ordinario per insufficienza e mancanza di cattedre e posti, vengono destinati alle attività integrative.

A tal fine a ciascuno di essi vengono assegnati uno o più corsi delle scuole medie inferiori e lo stesso collaborerà con gli insegnanti di classe e di corso per lo svolgimento e il coordinamento delle attività integrative.

Gli insegnanti tecnico-pratici sforniti di titolo e in servizio nelle scuole statali possono a domanda ottenere la declaratoria per l'equipollenza del titolo, purché si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti; se tali condizioni non sussistono, sono immessi nel ruolo di assistenti tecnici.

ART. 6-*quater*.

I benefici di cui alla presente legge sono estesi agli insegnanti e assistenti tecnici dipendenti dagli enti locali, purché di ruolo.

Gli stessi se laureati abilitati sono immessi nelle graduatorie per l'insegnamento secondo il disposto dell'articolo 1; se laureati non abilitati secondo il disposto dell'articolo 6; se diplomati godono dei benefici che la presente legge prevede per gli insegnanti diplomati.

I posti, che gli stessi attualmente ricoprono, passano nell'organico dello Stato.

PICCIOTTO. Per quanto riguarda gli articoli 6-*ter* e 6-*quater*, noi chiediamo che siano posti in votazione.

Questi due articoli non richiedono particolare illustrazione. Con essi si vuole dare una sistemazione agli insegnanti tecnico-pratici.

Noi presentiamo inoltre un ordine del giorno che sottoponiamo all'attenzione della Commissione, con il quale si impegna il Governo a presentare entro il 30 aprile 1966 il famoso decreto per il reimpiego di questo personale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sul problema dei triennalisti, affrontato dall'articolo 6-*ter*, io ho già risposto in sede generale; tanto più che il collega Picciotto sa bene che ci sarà un decreto applicativo di disposizioni già esistenti. Pertanto non ritengo di dover includere in questa legge il problema degli insegnanti tecnico-pratici triennalisti o nominati a tempo indeterminato. Tanto meno, poi, direi che si possa legiferare in questa sede sugli insegnanti tecnico-pratici sforniti di titolo e in servizio nelle scuole statali purché a domanda ottengano la declaratoria della equipollenza del titolo.

Per quanto riguarda l'articolo 6-*quater*, il problema è estremamente più semplice: si tratta di insegnanti che possono avere insegnato nelle scuole private anche se sono di ente pubblico, che passerebbero attraverso un meccanismo che è quello della legge.

PICCIOTTO. Ma sono insegnanti e assistenti tecnici dipendenti dagli enti locali in servizio in scuole statali.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Bisogna specificare solo per alcuni tipi di istituti tecnici. Invece qui sono di ruolo presso il comune. Se sono di ruolo presso il comune non riesco a comprendere perché non devono rimanere di ruolo presso il comune e per qual motivo

i presentatori di questo articolo 6-*quater* li vogliono costringere ad essere immessi nelle graduatorie statali.

Trovo estremamente pericoloso questo articolo; tuttavia mi rimetto a quanto dichiarerà il Governo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 6-*ter* non è accettato dal Governo perché ripropone il problema degli I.T.P. che è un problema a se stante.

Come è stato già detto il Governo è disposto a presentare un disegno di legge che venga incontro a queste esigenze, nell'equilibrio, però, delle reali necessità e per evitare di introdurre nella scuola elementi che siano disadatti all'insegnamento.

Per l'articolo 6-*quater* esiste effettivamente la situazione che è stata esposta brevemente dal Relatore. Non possiamo estendere il beneficio di questa legge agli elementi che si trovano già nei ruoli degli enti locali, per non creare confusione. Dobbiamo inoltre tener presente che già nella legge istitutiva per la scuola media si contempla il passaggio automatico e graduale di tutti i dipendenti dal comune alle dipendenze dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento aggiuntivo indicato come articolo 6-*bis* è stato ritirato, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Picciotto presentato come articolo 6-*ter*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Picciotto presentato come articolo 6-*quater*.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, rammentando, anche qui, che, trattandosi di un articolo aggiuntivo dalla nostra Commissione alla proposta Bellisario, esso non ha corrispondente nel testo approvato dal Senato:

ART. 8.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-1967.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario.

Nei posti così reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Al presente articolo sono stati presentati degli emendamenti dagli onorevoli Romanato, Picciotto, Seroni, Tedeschi, Scionti e Leone Raffaele.

L'onorevole Romanato propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole « e successive modificazioni, » le altre « ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 ».

Gli onorevoli Tedeschi, Picciotto e Scionti propongono di aggiungere al termine del secondo comma le seguenti parole: « nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado ».

Gli onorevoli Picciotto e Seroni propongono di aggiungere dopo il primo il seguente comma, provvisoriamente indicato come 2-*bis:*

« Entro il 31 agosto 1966 il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto fisserà per le materie di insegnamento negli istituti professionali le classi di concorso, le tabelle di abilitazione e le corrispondenti cattedre e compilerà il ruolo organico delle cattedre al cui aggiornamento si provvederà nel modo e nei tempi previsti dal presente comma ».

Gli onorevoli Tedeschi, Picciotto e Scionti propongono inoltre di aggiungere il seguente comma, provvisoriamente indicato come 2-*ter:*

« Ai fini della determinazione del numero delle cattedre da inserire nel ruolo organico a modifica della tabella A n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1963, n. 2063, in ogni corso di scuola media le cattedre di lettere sono tre ».

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele, propone di sostituire nell'ultimo comma le parole « le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge » con le seguenti: « le nomine in ruolo disposte in base all'articolo 6 della presente legge ».

ROMANATO. Dico subito che questo emendamento lo avevo già presentato in sede referente, ma poiché al primo comma (terza riga) del testo concordato a maggioranza erano invece state inserite le parole « e successive modificazioni » io lo avevo ritirato. Ma il decreto citato nel mio emendamento non è una modificazione alla legge n. 831, ma quello che ha stabilito l'equipollenza delle cattedre: si tratta di una precisazione puramente tecnica relativa all'interpretazione che si è data all'equipollenza delle cattedre. Mi pare però che quell'aggiunta non sia sufficiente.

PICCIOTTO. Per quanto riguarda il primo emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi, si tratta di una precisazione prettamente tecnica, che non contrasta con il parere dato dalla V Commissione. Siccome tutta la legge riguarda l'inferiore, potrebbero sorgere degli equivoci, mentre mi pare che siamo tutti d'accordo che il reperimento debba avvenire in tutte le scuole: ritengo pertanto opportuno precisare la questione.

Per quanto riguarda il secondo non occorre una lunga illustrazione. Debbo solo ribadire quanto già detto in sede referente e cioè che questo è un settore della istruzione che già da tempo il Governo avrebbe dovuto regolamentare.

Ripresentiamo questo emendamento perché nel corso del dibattito in sede referente il Governo non ha assunto alcun impegno preciso a questo proposito.

TEDESCHI. Sono persuaso, signor Presidente, che la tabella A del decreto indicato abbia determinato nella scuola attuale la piaga che avevamo già vista, e cioè quella dei soprannumerari. Non so se il Governo può dire quanti siano.

Mentre abbiamo delle scuole senza insegnanti ci sono viceversa (come è accaduto per esempio quest'anno nel mio paese) delle scuole con insegnanti che non si sa cosa facciano.

Mi sono persuaso di un altro fatto: il modo con cui la tabella citata dispone le cattedre di materie letterarie nella scuola dell'obbligo costituisce proprio un atto di sabotaggio della legge istitutiva della scuola dell'obbligo, poiché in definitiva impedisce di fatto la possibilità che detta scuola funzioni a pieno impiego, cosa cui tutti riconosciamo un'importanza di fondo, anche dal punto di vista della parità sociale. Nella relazione al bilancio, lo onorevole Bertè indicò questa come una delle maggiori mète da perseguire. C'è poi una questione di ordine pratico. Avendo fatto il preside di scuola media, ho potuto sperimentare che è stato inferto un serio colpo al funzionamento del consiglio di classe. Dando diciassette o diciannove ore all'insegnante di lettere della scuola media non si può pretendere - a meno che non rinunciamo ai suoi contenuti fondamentali - che egli partecipi realmente a quel vasto complesso di compiti che costituisce la innovazione della scuola dell'obbligo. Inoltre, tenendo conto dell'attuale dislocazione di queste scuole (cioè, dell'esistenza di numerosissime sezioni distaccate) anche nel campo delle materie letterarie constatiamo con molta frequenza il fenomeno dei professori viaggianti. Lo spirito della legge, in sostanza, mirava ad attribuire all'insegnante di lettere di queste scuole dieci ore, più sei ore per le attività complementari.

Un altro motivo che mi ha indotto alla presentazione dell'emendamento è che questa legge trova notevolissimamente ristretto il suo spazio per una sistemazione, in quanto, in termini contabili, la permanenza della configurazione delle cattedre in materie letterarie, così come prescrive la tabella, significa riduzione di un terzo dei posti e delle cattedre.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Chiedo la possibilità di riprendere ancora la parola dopo aver visto il decreto presidenziale 30 settembre 1965, n. 1193.

Per quanto riguarda gli emendamenti che gli onorevoli Tedeschi, Picciotto e Scionti hanno proposto ai commi primo e secondo dell'articolo 8, debbo dire che la dizione da noi usata intendeva significare proprio quanto essi chiedono. Non ho obiezioni, dunque, se essi desiderano precisare ulteriormente la questione. Io credo di aver spiegato nel modo migliore quale sia il fine che il provvedimento si propone. In primo luogo, immettere nei ruoli della scuola secondaria di primo grado il maggior numero possibile prima di abilitati e poi di abilitandi che diventino abilitati. In secondo luogo, predisporre la possibilità per tutti gli insegnanti abilitati di ogni ordine e grado di entrare nei ruoli. Questo secondo obiettivo si può ottenere soltanto se esistono cattedre. Perché esse esistano, noi abbiamo suggerito di prendere le cattedre di fatto esistenti, e di trasferire questi posti in organico; domani anche per accelerare il processo dell'assegnazione delle graduatorie della legge n. 831, si renderà necessario il reperimento di nuove cattedre.

In previsione degli equivoci che possono nascere, ritengo giusto fare in modo da eliminare ogni possibile discussione ed interpretazione.

Io ho chiarito che il Governo e la Commissione intendevano far riferimento alle catte-

dre di ogni ordine e grado, e non soltanto a quelle di fatto già esistenti. È infatti naturale, in un ordine normale, il passaggio di quelle cattedre già di fatto esistenti che, occupate da incaricati, per legge da due anni dovevano essere inserite nell'organico. Ciò non è stato fatto. È venuto, a rinforzo della legge del 1924, l'articolo 23 della legge n. 831, che « spingeva » il Governo ad introdurre in organico ulteriormente cattedre per ogni tipo di ordine e grado. E noi continuiamo a « spingere »: questo è il significato. Per la scuola media le cattedre esistono; il Ministro della pubblica istruzione deve solo presentare le classi di concorso.

Mi dichiaro invece contrario al comma 2-*bis*, per la stessa struttura della proposta di legge. Noi non abbiamo voluto innovare su alcun tipo di istruzione. Non possiamo ora, con un articolo, creare un organico degli istituti professionali, che merita in verità una legge a sé stante, tale da rivedere l'intera materia, creandone in maniera organica la struttura sia nei programmi, sia nelle cattedre, sia nel tipo di insegnanti che deve andare ad occupare queste ultime.

Così, sono contrario al comma aggiuntivo 2-*ter*, mentre ne ritengo valide le ragioni. Io stesso ho presentato venti giorni fa una proposta di legge, firmata da molti altri colleghi, relativa alla istituzione di cattedre nella scuola media in un modo nuovo.

PICCIOTTO. Noi non innoviamo; intendiamo eliminare una innovazione negativa.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La materia è riferibile alla legge istitutiva della scuola media. Io sono contrario solo per questo motivo, non per la sostanza che l'emendamento proposto contiene.

Ho proposto la sostituzione dell'ultimo comma prevedendo l'emendamento proposto dai colleghi Picciotto ed altri all'articolo precedente. Gli onorevoli Picciotto ed altri chiedono che le nomine da farsi anche a seguito dell'abilitazione della sessione straordinaria abbiano il riconoscimento, a tutti gli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1966. Il senso giuridico innato in tutti gli italiani ci spinge a non accogliere questo emendamento, dal momento che questi insegnanti conseguiranno nel 1967 il titolo che darà loro diritto ad entrare nei ruoli, e qui si propone di attribuire loro tale diritto sin dal 1966. Ritengo sia valido, per evitare ogni tentazione, il mio emendamento « le nomine in ruolo disposte in base all'articolo 6 della presente legge... », che comprende solo le nomine da farsi sulla base della legge e non sulla base dell'abilitazione che gli insegnanti dovranno conseguire.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dagli onorevoli Tedeschi, Picciotto e Scionti, aggiuntivo, al termine del secondo comma, delle parole « nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado ».

Il Governo respinge l'emendamento proposto dagli onorevoli Picciotto e Seroni, aggiuntivo di un comma 2-*bis*, in quanto concerne problemi che non è possibile inserire in una legge che ha tutt'altra destinazione.

Il Governo respinge l'emendamento proposto dagli onorevoli Tedeschi, Picciotto e Scionti, aggiuntivo di un comma 2-*ter*, in quanto prevede una modificazione nella struttura della scuola media che dovrebbe essere oggetto di un provvedimento organico e non sporadico e particolare come quello in esame.

Il Governo inoltre è dell'avviso di respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Leone Raffaele all'ultimo comma, in quanto ritiene preferibile la dizione del comma originario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Do nuovamente lettura dell'emendamento che l'onorevole Romanato ha presentato al primo comma dell'articolo 8: *dopo le parole* « e successive modificazioni » *aggiungere le parole* « ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Romanato.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romanato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8, che risulta così formulato:

« Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si ren-

deranno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67 ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Gli onorevoli Tedeschi, Picciotto e Scionti hanno presentato il seguente emendamento:

Al termine del secondo comma, aggiungere le seguenti parole: « nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È da interpretare « in tutte le scuole secondarie » perché la legge generale istitutiva di tutte le scuole italiane fu varata alla fine del 1924 e bastava che una cattedra fosse di fatto esistente, cioè vi fosse un numero di ore consolidato, perché lo Stato dovesse immetterla nei ruoli e l'unica formalità richiesta era il concerto con il Ministro del tesoro.

Quando il Parlamento riprese l'argomento con la proposta di legge n. 831 codificò il concetto nell'articolo 23 che dice che entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1962-63 il Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro istituisce con decreto negli istituti e scuole secondarie tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle leggi vigenti.

La nostra legislazione ha cercato di fare un passo avanti eliminando il concerto con il Ministro del tesoro.

Quando a nome della Commissione ho fatto presente alla Commissione bilancio la reale situazione della scuola, per cui esistono da decenni delle cattedre alle quali per il mancato concerto non si applica la norma in questione, lo stesso rappresentante del Governo e la Commissione accettarono che lo Stato dovesse immediatamente rispondere con il passaggio negli organici delle cattedre di fatto esistenti.

Se la Commissione accetta, lo voti. Se no, io ho dichiarato quella che era la volontà iniziale dell'emendamento che fu concordato, che fu illustrato in Commissione e accolto dal Governo in quella sede e in quel senso. Confermo pertanto quanto ho detto e ripeto che si tratta soltanto del passaggio negli organici delle cattedre di fatto esistenti.

FINOCCHIARO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

È chiaro che quello di cui si parla sarebbe uno degli elementi fondamentali della legge, ma non si può accettare che in 30 giorni muti una situazione.

Quando ci siamo lamentati dell'attuale situazione il Sottosegretario Magrì ha risposto che il Ministero del tesoro non dava il consenso alla immissione in organico (e questo risulta dai resoconti stenografici). Il pericolo era soprattutto per le cattedre degli istituti tecnici ferme al 1° ottobre 1963.

Io pongo questa domanda: se nasce un problema di copertura il progetto in esame viene bloccato di nuovo al Senato. Se il Governo ci assicura che non nasceranno « freni » causati dalla copertura, bene; altrimenti siamo da capo al punto di partenza. Io lo dico riferendomi alla dichiarazione fatta dall'onorevole Magrì un mese fa.

ROSATI. Io credo che sia necessario, non solo perché mi preoccupa l'*iter* della legge, ma anche il fatto che siamo in attesa di una riforma, non consolidare una situazione basata sulla legge del 1925 per cui dopo due anni una cattedra diventa organica.

PRESIDENTE. Noi abbiamo cattedre libere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su quanto è avvenuto durante la sede referente, nella quale davanti a questa disposizione che doveva prevedere l'abolizione del concerto con il Ministero del tesoro, che costituiva cioè un fatto innovativo fondamentale, vi fu una perplessità da parte dei commissari e del rappresentante del Governo, il quale non poteva non richiamare l'attenzione dei commissari sul fatto che il problema si era già risolto in senso automatico, e si disse che il concerto con il Ministero del tesoro finiva con il frenare pesantemente lo spirito espansionistico della scuola.

La perplessità che nacque in tutti si orientò in senso favorevole al rinvio alla Commissione bilancio per ottenere un parere che, se fosse stato favorevole alla nuova dizione che eliminava il concerto con il Ministro del tesoro, sarebbe stato indubbiamente una grande conquista della Commissione e del Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore si è battuto in seno alla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole all'unanimità, ed io, che rappresento il Governo, ma nella fattispecie il Ministero della pubblica istruzione, che è interessato al superamento di un vecchio nodo che blocca la situazione nel campo scolastico, non posso non dichiararmi favorevole.

PRESIDENTE. Sta sorgendo un equivoco fra quanto vuole dire il Governo e quanto dice l'onorevole Finocchiaro.

L'onorevole Finocchiaro sostiene che la V Commissione ha dato giustamente parere favorevole, ma al testo che la nostra Commissione ha approvato in sede referente; il parere probabilmente – egli afferma – non lo avrebbe dato favorevole se il testo fosse stato quello derivante dall'accettazione di questo emendamento, perché se noi diciamo « nelle scuole di ogni ordine e grado », secondo l'onorevole Finocchiaro, cambia il senso, perché, così com'è, il testo attualmente si può intendere riferito soltanto alle scuole dell'ordine medio inferiore.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Pur rimanendo il testo come è stato redatto, ed esaminato dalla Commissione bilancio, dichiaro che voto a favore, perché sono convinto in maniera assoluta che la stessa Commissione bilancio ha dato parere favorevole al comma cui ci riferiamo intendendo precisamente che si parlasse di cattedre di ogni ordine e grado della scuola secondaria.

D'altra parte ove non si fosse così inteso il comma sarebbe stato non pleonastico, ma inutile e perfino ridicolo, perché le cattedre esistenti nella scuola secondaria di primo grado sono a tal punto numerose che non avrebbero avuto alcun bisogno di ricevere crismi ulteriori.

È possibile che in sede di dibattito della stessa proposta di legge presso la Commissione VI del Senato, il Governo cambi parere, ma questo significherà che il Governo cambia parere, non che non abbia già accettato quanto ho detto or ora nella VIII Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ritengo che tutta la Commissione interpreta il testo con lo spirito che ha ora espresso il Relatore.

Gli onorevoli Tedeschi, Picciotto e Scionti insistono nel loro emendamento inteso ad aggiungere al termine del primo comma le parole « nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado » ?.

PICCIOTTO. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, del Relatore e di tutta la Commissione che il parere della V Commissione riguardava l'organico di tutte le scuole di ogni ordine e grado, il gruppo comunista, rassicurato, ritira il suo emendamento.

La nostra dichiarazione eviterà quel che diceva il Relatore, e cioè che il Governo possa cambiare parere.

PRESIDENTE. Non c'è alcun motivo – questo lo posso dire come Presidente – che lasci presumere che l'interpretazione del secondo comma tendesse ad essere limitata.

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

« Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo indicato come 2-*bis* proposto dai deputati Picciotto e Seroni, di cui ho dato lettura, non accolto né dal Relatore, né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo indicato come 2-*ter* proposto dai deputati Tedeschi, Picciotto e Scionti, di cui ho dato lettura, non accolto dal Relatore, né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 8 nel testo di cui do nuovamente lettura e al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Nei posti così reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ».

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Pongo in votazione l'emendamento proposto al quarto comma dal Relatore, non accolto dal Governo, inteso a sostituire alle parole « le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge » le altre « le nomine in ruolo disposte in base all'articolo 6 della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma, nel testo di cui do nuovamente lettura:

« Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

ART. 8.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi com-

prese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario.

Nei posti così reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

I deputati Romanato, Borghi, De Grazia, Caiazza, Savio Emanuela, Berté, Rampa, Buzzi e Nicolazzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nel momento in cui si accinge a votare la proposta di legge n. 2219,

impegna il Governo

a disporre all'atto di emanazione del decreto previsto dall'articolo 7 che la sessione riservata speciale di abilitazione, in considerazione dell'esperienza didattica già acquisita dai candidati, sia ordinata in analogia a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 1440 ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarò molto esplicito. Noi abbiamo approvato l'articolo 6, divenuto articolo 7, il quale stabilisce che a coloro che si trovano in determinate condizioni « è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

Non vi è dubbio che per rispettare il testo della legge ci dev'essere una sessione speciale di abilitazione, che abbia come programma il nuovo programma e che possa consentire la più larga – l'ho ripetuto più volte – articolazione per favorire coloro che hanno diritto di presentarsi a questa sessione.

L'ordine del giorno pertanto può andar bene fino a che non richiama « in analogia alla n. 1440 », perché in analogia significa che il Governo si dovrebbe impegnare a realizzare la nota abilitazione didattica, esclusa, invece, dal testo della legge.

Posso quindi accettare l'ordine del giorno se inteso a favorire il più largamente possibile l'accesso dei candidati a questa abilitazione, perché sia decentrata nelle varie province, ma non oltre questi termini.

ROMANATO. Mi domando fino a che punto verrà accettato il nostro ordine del giorno. Non posso condividere le affermazioni dell'onorevole Finocchiaro, perché il fatto che le prove si siano svolte in un determinato modo non vuol dire che nel futuro la cosa si debba ripetere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli onorevoli colleghi sanno, e naturalmente questo rimarrà agli atti come dichiarazione nel contesto della stesura della legge, che il Governo – a più riprese chiamato in causa su questo problema – ha avvertito la Commissione che è intendimento del Ministero agevolare al massimo la realizzazione dell'abilitazione speciale.

Se i presentatori dell'ordine del giorno si accontentano di queste assicurazioni, che sono in linea di massima, allora l'ordine del giorno può essere ritirato senza complicare ulteriormente le cose. Nella attuale stesura invece l'ordine del giorno non può essere accettato dal Governo, perché non può essere invocata nessuna analogia.

PRESIDENTE. L'onorevole Romanato ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nel momento in cui si accinge a votare la proposta di legge n. 2219,

impegna il Governo

ad esaminare all'atto di emanazione dell'ordinanza ministeriale il problema dell'eventuale assegno integrativo *ad personam* in favore di quegli insegnanti che per effetto dell'articolo 5 vengano comandati in cattedre di istituti di istruzione secondaria di secondo grado in modo che il loro trattamento economico non sia inferiore complessivamente al primo coefficiente previsto per la cattedra nella quale hanno ottenuto il comando ».

Qual'è il parere del Governo su quest'ordine del giorno?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo ordine del giorno viene incontro, effettivamente, ad una situazione che potrebbe creare delle grosse disuguaglianze. Come è stato infatti ricordato da più parti, direi da tutta la Commissione, noi ci troviamo ad avere degli insegnanti titolari di cattedre che hanno il comando presso una scuola dove esercitano una attività che viene retribuita ai supplenti e agli incaricati con maggiori compensi economici.

Noi quindi dovremmo trovare il modo, come è già stato fatto anche per il passato, di poter compensare la differenza che esiste tra il trattamento della cattedra di origine ed il trattamento della cattedra occupata in virtù del comando.

Accetto perciò l'ordine del giorno come invito e raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Romanato, Titomanlio e Lettieri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nel momento in cui approva la proposta di legge n. 2219,

invita il Governo

ad esaminare e risolvere, all'atto dell'emanazione dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 2, il problema degli abilitati in storia dell'arte, in materie giuridiche, in chimica e laboratorio, in fisica e ragioneria e in tecnica, stabilendo le relative coincidenze con materie di insegnamento nella scuola media.

Qual è il parere del Governo?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leone Raffaele e Finocchiaro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge n. 2219,

impegna il Ministro
della pubblica istruzione

a determinare, contemporaneamente all'attuazione della stessa legge, le classi di concorso a cattedre di insegnamento della scuola media e a bandire i rispettivi concorsi ».

Qual'è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Leone, per la votazione?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Picciotto, Scionti, De Lorenzo e Tedeschi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto della grave situazione in cui si trovano gli insegnanti tecnico-pratici, di economia domestica e di materie sacrificate, considerato che più volte il Governo ha annunciato un provvedimento di reimpiego,

impegna

lo stesso a presentarlo entro il 30 aprile 1966 ».

Qual'è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie il contenuto dell'ordine del giorno, ma non la data.

L'ordine del giorno Leone Raffaele che impegna il Governo a determinare le classi di concorso a cattedre di insegnamento nella scuola media ed a bandire i concorsi rispettivi contestualmente all'attuazione della presente legge è stato accolto dal rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Picciotto ho già detto che non posso accoglierlo.

PICCIOTTO. Noi possiamo modificare la data, spostandola dal 30 aprile al 30 maggio 1966.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettare questa data.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Picciotto e Scionti.

(*Non è approvato*).

L'ordine del giorno degli onorevoli Romanato, Titomanlio e Lettieri relativo al problema degli abilitati in storia dell'arte, in materie giuridiche, in chimica e laboratorio, in fisica, in ragioneria e tecnica per far sì che si stabiliscano le relative coincidenze con materie d'insegnamento nella scuola media, è stato accolto dal Governo.

Onorevole Romanato, chiede che sia posto in votazione?

ROMANATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Romanato, Titomanlio e Lettieri.

(*È approvato*).

L'onorevole Romanato ha presentato, in sostituzione del primo ordine del giorno firmato anche da altri deputati e non accolto dal Governo, il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nel momento in cui si accinge a votare la proposta di legge n. 2219,

impegna il Governo

a disporre che le prove d'esame della sessione speciale di abilitazione prevista dall'articolo 7 siano tali da valutare soprattutto l'esperienza didattica acquisita dai candidati ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qualora alla parola « soprattutto » sia sostituita la parola « anche », posso accogliere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Romanato?

ROMANATO. Se il Governo non può accettarlo con il termine « soprattutto » allora lo ritiro richiamandomi alle dichiarazioni precedentemente fatte dal Governo sull'argomento.

PRESIDENTE. Vi è un ultimo ordine del giorno presentato dall'onorevole Romanato:

« La Camera,

impegna il Governo

ad esaminare all'atto di emanazione dell'ordinanza ministeriale il problema dell'eventuale assegno integrativo *ad personam* in favore di quegli insegnanti che per effetto dell'articolo 5 vengano comandati in cattedre d'istituti d'istruzione secondaria di secondo grado in modo che il loro trattamento economico non sia inferiore complessivamente al primo coefficiente previsto per la cattedra nella quale hanno ottenuto il comando ».

Il Governo ha dichiarato di accettarlo. Chiedo all'onorevole Romanato se vuole che sia posto in votazione.

ROMANATO. Non è necessario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PICCIOTTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui, a nome del gruppo comunista, devo illustrare quale sia il nostro voto su questo testo definitivo, mi sia permesso di precisare e illustrare gli appunti critici che nei confronti dello stesso sentiamo di dover muovere.

Atteggiamento fortemente critico il nostro, senza con questo voler minimamente sottovalutare il risultato finale e il testo, che modifica sensibilmente la proposta 2219 del Senato, tanto più che alle modifiche non sono estranei né la nostra proposta di legge 1712 né la critica ,i suggerimenti, gli emendamenti, che in sede referente e in sede legislativa abbiamo portato per spezzare i limiti di una leggina ed assicurare alla scuola e agli insegnanti un provvedimento almeno più organico.

Così operando, noi abbiamo mantenuto fede alla nostra linea, tracciata nel nostro Convegno Nazionale sulla scuola or sono due anni, ai nostri impegni nei confronti della scuola e degli insegnanti.

Intorno a questo gruppo di problemi, che, come vedremo, investono i problemi più generali della riforma della scuola, abbiamo tenuto decine di convegni e centinaia di assemblee, abbiamo partecipato a convegni degli stessi sindacati, abbiamo mantenuto i contatti con migliaia e migliaia di insegnanti, lottando non solo contro una vostra linea restrittiva, ma contro ogni tentativo di gabellare per positivo e innovatore un provvedimento, che, non rispondeva né agli interessi ed alle aspirazioni dei docenti né soprattutto alle esigenze della scuola.

Ciò che ci conforta e premia il nostro lavoro è che in ogni momento abbiamo avuto il riconoscimento pieno della stragrande maggioranza dei sindacati, la simpatia e l'appoggio pieno delle categorie, il giudizio positivo di riviste e di giornali, dello stesso Relatore e di quanti tra voi hanno partecipato al dibattito con spirito equo e animo sereno.

Certo si è dato il caso che qualche organizzazione ha tentato vanamente di ignorarci, come il S.N.S.M. che, partito per difendere, sostenere e imporre il testo della Bellisario, proclamato come testo elaborato dal S.N.S.M., ha dovuto alla fine, sotto la pressione nostra e di tutta la categoria, non solo riconoscere i limiti profondi della Bellisario, ma far propria la nostra tesi per gli organici e organizzare un convegno nazionale di non di ruolo, che ha approvato decisioni e proposte molto vicine alle nostre.

Voi mi scuserete per questo richiamo iniziale ai sindacati e alle loro posizioni.

Del resto i nostri lavori, come era giusto e necessario, sono stati di continuo accompagnati dall'intervento sindacale. E a nessuno sfugge che gli emendamenti presentati dalla maggioranza rappresentano il frutto dell'accordo raggiunto, al di fuori di questa sede, tra Governo e sindacati. Questi lo hanno scritto a chiare lettere, ed è giusto che abbiamo sottolineato questo loro merito, in quanto rappresentanti di una categoria, che si è mossa bene e con idee chiare e con una volontà unanime.

Tra migliaia di messaggi ricevuti non uno solo ha sostenuto e appoggiato la vostra linea e il testo della Bellisario, ma troverete sempre citata la proposta di legge comunista e sempre sollecitata la modifica della 2219.

Certo, è nostra impressione che i sindacati non abbiano valutato sino in fondo tale stato di cose. Nulla si ottiene senza préssione! Molta pressione c'è stata ma indubbiamente non si è avuta tanta fiducia nella categoria o non si è riusciti a superare il disaccordo iniziale tra i vari sindacati al punto da poter rivolgere alla categoria l'appello che essa aspettava per riaffermare nelle forme più democratiche e nel modo più serio e forte la dignità propria e della scuola e per ottenere un risultato di gran lunga migliore dell'attuale.

È anche questa una grossa battaglia, da cui esce aggiornata la crisi del vecchio sindacalismo autonomo, e che fa sentire con maggiore chiarezza i profondi fermenti che minano e stimolano la coscienza della categoria.

Anche a questa presa di coscienza pensiamo di aver contributo nel migliore modo, anche all'azione dei sindacati riteniamo di aver dato stimolo senza mai cadere nell'inopportuna critica e di fronte ai risultati possiamo essere soddisfatti.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro atteggiamento critico è tale sia per il modo come è stato impostato il problema sia per il modo come lo si è voluto risolvere.

È indubbio che una cattiva impostazione non poteva che portare ad una soluzione inadeguata e restrittiva.

È mancato anzitutto un organico discorso sul complesso problema degli insegnanti. Per evitarlo o differirlo ci si è detto che in fondo c'era da discutere e approvare una leggina, che non c'era tempo (la solita fretta che ci avete rinfacciato anche a proposito della proposta 426 per i maestri idonei e che ora giace insabbiata al Senato), e che i problemi generali si sarebbero discussi in un secondo momento.

Da questo discorso siete rifuggiti al Senato, da questo discorso siete rifuggiti anche qui, il che è gravissimo e assurdo, perché alla Camera il Governo aveva davanti proposte di legge organiche nostre e di vostri parlamentari, dalle quali certamente sarebbe potuto scaturire un provvedimento veramente serio. Come al solito, al di fuori di questa sede, avete cercato affannosamente il compromesso in seno ad una maggioranza disunita, così discorde, come si è vista in qualche seduta per posizioni antitetiche; un compromesso così debole da minacciare di renderlo inoperante, se si fosse concesso ancora qualcosa alle tesi dei comunisti; un compromesso così oscuro in cui si capisce più chi sostenga le posizioni avanzate e chi le contrasti. Infatti moltissimi di voi hanno presentato proposte abbastanza buone; i compagni socialisti hanno sempre sostenuto che occorrono misure organiche; se coincidono queste volontà, non si capisce perché si è avuto timore di affrontare qui un dibattito generale e ricercare una soluzione organica anziché perdersi e mortificarsi in un compromesso, e con se stessi mortificare la scuola e gli insegnanti. Siamo invero di fronte ad un'ulteriore prova dei limiti della vostra riforma, di quell'involuzione, che vi porta a differire i vostri stessi impegni, a svalutarli, (se si tien conto di quante volte li ribadite e poi li violate) o a costringere ad atti di giusta reazione elementi della maggioranza, come nel caso recente del compagno Codignola per la scuola materna.

« Ci troviamo di fronte dunque ad una ennesima manifestazione di cattiva volontà di quelle forze moderate che – come si denunciava or sono pochi giorni nella nostra Commissione nazionale scuola – vogliono eludere la sostanza dei problemi ed imporre invece una scelta per quanto possibile conservatrice. Gli stessi ritardi nell'adempimento degli impegni assunti sono deliberati: anche nel campo della scuola si segue infatti la tattica tipica per i campi della politica economica, della programmazione generale e delle altre riforme, e che consiste nel rinviare al massimo, nel disarticolare, frantumare e svuotare quel poco che infine si è costretti a realizzare.

Con questa linea si vuole attuare l'adattamento e l'aggiustamento della scuola al tipo di sviluppo economico, sociale e politico in atto, respingendo ogni precisa richiesta di scelta di nuovi indirizzi e di riforme democratiche ». Tentativo che si sviluppa sulla base di slogans; per i provvedimenti inaccettabili sul finanziamento si dice: « diamo, comunque, soldi alla scuola » così come per la 426 e ora per la 2219 ci si è detto: « diamo, comunque, un provvedimento di sistemazione agli insegnanti ».

Tentativi e slogans demagogici e ricattatori, che non hanno scosso né noi né la categoria, e che confermano soltanto la nostra denuncia e che accentuano i motivi di crisi e di rottura, perché è indubbio che determinate forze della maggioranza non potranno seguire più il Governo sulla via della conservazione, dell'adattamento e del rinvio continuo, senza condannare se stesse al fallimento e alla crisi. Che tutto ciò sia vero lo dimostra

appunto il fatto che avete voluto evitare un discorso generale.

È vero che non avevate i provvedimenti del Governo, ma questa è una scusa banale. Il Governo aveva fatto sua la 2219, quindi aveva scelto una linea; ci sono i risultati della Commissione di indagine; c'è la relazione e il piano Gui; dunque un discorso generale si doveva e si poteva fare, anche se esso poteva concludersi con un provvedimento non generale, ma parziale. Per lo meno il dibattito avrebbe contribuito ad avvicinare o confrontare le opposte tesi su tali problemi, a farci ribadire certi impegni. Ma è questo che evidentemente non si voleva. Del resto basta un dato: voi accettate le indicazioni della Commissione di indagine e vi siete impegnati a fornire alla scuola 280 mila insegnanti; nei provvedimenti presentati al Senato parlate solo di 80.000. Ecco perché si cerca di frantumare e disarticolare, per smarrire e far perdere le cifre lungo il cammino, per lastricare il cammino di buoni propositi che si finge di perdere o scordare lungo il cammino stesso.

Né certo ci si può dire di avervi ostacolato; comprendete meglio di me che è la mancanza di idee chiare e precise che vi fa perdere tempo e complica le proposte; ricordate anche che per semplificare abbiamo accettato di discutere della nostra proposta solo una parte (la sistemazione); le altre saranno discusse e confrontate coi provvedimenti governativi (ne facemmo formale richiesta al Presidente che qui ancora una volta rinnoviamo); ricordate anche che abbiamo sempre ribadito che anche un provvedimento parziale può trovare il nostro consenso e voto, se esso marcia nella giusta direzione.

Né certo potete appellarvi alla fretta, perché nessuno può prestarvi fede.

Tutte le proposte di modifica della 831 approvate da oltre un anno sono ferme e inoperanti.

Abbiamo ora, ripeto, la controprova eloquente della 426.

Venire a parlare di fretta è semplicemente un motivo di rissa, o almeno di disagio, che si introduce nella discussione non per accelerare, ma per strappare il peggio e l'inadeguato. È una tattica, come un'altra, ma essa né può superare i motivi di crisi né può ingannare, a lungo andare, le categorie, né può celare a lungo tutte le più varie e sfumate responsabilità.

Si poteva e si doveva fare un discorso generale? A nostro parere sì, certamente sì.

Pur volendo attuare un provvedimento di sola sistemazione, pur volendo attuare un provvedimento di sanatoria, è indubbio che esso è dettato da una realtà nuova rispetto al 1961, epoca della 831, e condizionato da mille interrogativi posti da ogni parte, dalle stesse prospettive che ci si pone per la scuola e in funzione della stessa riforma.

Del resto nella premessa del suo volume la Commissione di indagine scrive:

« Quale è la fisionomia del futuro corpo insegnante nelle diverse articolazioni, in relazione agli scopi generali che la nostra società assegna alla scuola e alle nuove finalità, ai nuovi contenuti e alle metodologie rinnovate dell'insegnamento » ?

È certo un interrogativo che, anche in occasione di un provvedimento parziale di sistemazione, solleva ed apre un discorso generale.

È indubbio che l'attuale articolazione è inadeguata; eppure, nonostante l'interrogativo della Commissione di indagine, ci presentate una proposta di legge, che discrimina e colpisce duramente un'infinità di insegnanti proprio perché mantenete in piedi la vecchia articolazione e gerarchizzazione.

Un esempio è dato da tanti abilitati, la cui materia di insegnamento non ha corrispondenza con materie della media inferiore né in tutto né in parte: costoro sono esclusi dal provvedimento.

Bene o male si immettono insegnanti nella scuola d'obbligo, che manifesta mille elementi di crisi, e avete eluso il discorso sugli scopi generali, le nuove finalità, i nuovi contenuti e le nuove metodologie, che avrebbero meglio definito la fisionomia di questi futuri docenti della scuola d'obbligo, mentre si è preferito stare a perdere il tempo a creare barriere, argini, sbarramenti di natura giuridica ed economica, senza respiro ideale, ma soffocati dal peso burocratico degli schemi ministeriali. Né affrontando il problema dei non abilitati, si è tenuto presente questo interrogativo della Commissione d'indagine, perché è indubbio che se esso fosse stato presente, il problema dei corsi abilitanti si sarebbe da tempo risolto, non sfuggendo a nessuno che alla linea burocratica e amministrativa delle sessioni speciali d'esami era da preferire una linea più aderente e più rispondente a quell'interrogativo, che poi riassume i tanti infiniti interrogativi che lo stato della scuola ha sollevato e solleva.

La conclusione sarà che tanti insegnanti andranno a insegnare, in gran parte amareggiati per un distinguo burocratico, amareggiati gli esclusi, amareggiati coloro che devono aspettare, in un'atmosfera che non attira

ma respinge le forze nuove e mantiene la scuola chiusa in uno stato di inferiorità, di malessere acuto, profondo, che voi rendete insanabile ed esasperate. Non solo, ma nel fabbricare una legge, che, nonostante le profonde brecce da noi aperte, rimane una legge negativa, avete continuato a sostenere principî assurdi (basti pensare all'impuntatura sul quadriennio, e sull'anno o biennio di servizio) dimenticando che la Commissione d'indagine vi pone come obiettivo di duplicare il numero di ammessi alle università ai fini dell'insegnamento e che questo non avverrà finché questo complesso di problemi non sarà impostato in termini semplici e chiari, finché la carriera del docente sarà un labirinto oscuro, in cui si perde ogni slancio ideale per acquisire la malizia o la capacità di calcolo per un punteggio, fatto di mezzi punti e di mille accidenti, non per riaffermare le proprie capacità, ma per battere il prossimo, il collega, in una gara spietata, inumana e senza senso.

Ma perché non si è voluto un discorso generale? Perché il Governo è venuto a dichiararci la sua incapacità o indisponibilità a discutere temi come la formazione e il reclutamento degli insegnanti e rifugge da un dibattito generale sul piano? Ma è evidente che il discorso su tutti i problemi del corpo insegnante e in particolare sulla formazione non può non coinvolgere ed implicare il discorso sulla riforma radicale degli indirizzi e viceversa. Perché proprio il discorso sulla formazione è il più urgente e delicato, quello che più di ogni altro fattore può contribuire a formare il livello e l'atmosfera educativa della scuola.

A nessuno sfugge che il capitolo riguardante i problemi del personale è certamente il più accurato tra i vari capitoli della relazione della Commissione d'indagine e che le stesse proposte e soluzioni avanzate sono nella gran parte positive e accettabili.

Questo carattere positivo non solo denuncia il colpevole ritardo del Governo, che proprio in questo settore disponeva delle proposte più concrete e precise, ma dimostra altresì che partendo da questi problemi e risalendo il discorso ai temi più generali, si sarebbe potuto meglio cogliere i limiti stessi della Commissione Istruzione e prendere coscienza che, anche attuando quanto chiede la Commissione d'indagine la scuola rimane arretrata sia rispetto alle forze sociali più avanzate sia nei confronti di tutta la società.

C'è al centro dunque questo nodo, che anche qui ci avrebbe dovuto interessare, non solo perché noi ci rendiamo pienamente conto che, anche attuando le misure della Commissione d'indagine la scuola resterà sempre arretrata, ma soprattutto perché nel momento stesso in cui si vuole porre un nuovo rapporto scuola-Stato-società, attraverso un'ampia e profonda riforma dei contenuti e delle strutture, attraverso un'ampio sviluppo di libertà e di vita democratica, la figura dell'insegnante subisce un mutamento qualitativo; da mediatore di mano d'opera diviene veramente formatore ed educatore di coscienze, di cittadini, ed era ed è sotto tale profilo che andavano esaminati tutti i suoi problemi, mutando obiettivo e distanza focale.

Questo non è stato possibile ed è evidente che in questa legge voi conservate la figura tradizionale dell'insegnante e avete appunto rinunciato, per la seconda volta dopo la proposta di legge n. 426, ad un'ottima occasione per facilitare o avviare questo mutamento qualitativo.

Questo dunque il motivo di fondo per cui noi critichiamo e condanniamo il vostro operato, la vostra sordità di fronte a temi e problemi così gravi e urgenti. Ma non è solo questo. C'è anche una questione di metodo per quanto riguarda lo sviluppo e l'organizzazione dei nostri lavori. Che la maggioranza scelga una sua linea e la realizzi, è un suo diritto, come è suo diritto sostenere e volere questa o quella legge. Ma quando più leggi si trovano di fronte alla Commissione, l'una più organica dell'altra, non è certamente democratico voler imporre la peggiore e rifiutare il discorso sul complesso delle leggi.

Questo è un metodo, che mortifica l'iniziativa del Parlamento e non credo che sia solo nostro compito badare a questo pericolo e denunciarlo. Credo che dovrebbe essere compito generale, di tutti e per primo della stessa maggioranza tutelare il prestigio del Parlamento. Non si può certamente venire all'ultimo momento per chiedere la proroga del triennio; non si può solo alla vigilia di uno sciopero venire a chiedere l'approvazione delle proposte relative all'educazione fisica, quando sino all'ultimo momento si è contestato il diritto o si è ostacolato il diritto del Parlamento, differendo sistematicamente ciò che non si aveva il coraggio di respingere o di approvare.

Ma, a parte questi aspetti generali, di costume e di metodo, noi critichiamo anche la legge per quella che è.

Certo noi abbiamo ottenuto modifiche serie e profonde.

E vogliamo precisarle una per una. Anzitutto abbiamo superato i limiti della Bellisa-

rio, imponendo il discorso sulla parte degli abilitati al superiore e dei non abilitati.

Certo i risultati non sono quelli che volevamo noi e i professori, ma, data la vostra intransigenza e cecità, è già un passo.

In secondo luogo abbiamo imposto (ed è un serio successo) l'aggiornamento degli organici nel modo migliore per superare l'ostruzionismo del Ministero del tesoro e la passività del Ministero della pubblica istruzione.

In terzo luogo abbiamo modificato l'assurdo principio che la legge dovesse operare solo per le cattedre, le cui graduatorie in base alla 831 fossero esaurite.

In quarto luogo abbiamo risolto, con provvedimento a parte il problema degli insegnanti di educazione fisica, inclusi negli elenchi speciali, e della proroga del triennio.

In quinto luogo si è ottenuto che le domande fossero presentate a tre e non ad un solo provveditore, il che significa una più rapida copertura di cattedre con le graduatorie provinciali e uno snellimento delle graduatorie nazionali.

In sesto luogo abbiamo migliorato la posizione dei maestri di ruolo laureati, che, non avendo insegnato 1 anno nelle secondarie, sarebbero stati esclusi dal beneficio della legge e infine abbiamo eliminato l'assurdo dell'esame per integrare l'abilitazione.

Questi sono fatti positivi e noi ringraziamo quei sindacati e tutti gli insegnanti, che, richiamandosi con forza alla nostra proposta di legge, hanno reso possibile tali risultati.

Ma la legge rimane negativa sia se vogliamo considerarla come provvedimento di sanatoria sia se vogliamo vederla, come dovremmo e avremmo dovuto vederlo, come provvedimento organico in armonia con le indicazioni della Commissione di indagine e con le esigenze della scuola.

La legge rimane negativa.

In primo luogo perché introduce un criterio di discriminazione tra la massa degli abilitati.

Infatti l'abilitato all'inferiore può accedere al ruolo, ossia al suo ruolo; invece l'abilitato al superiore non può accedere al suo ruolo, ma solo al ruolo dell'inferiore e con graduatoria successiva. Non solo, ma nella massa globale degli abilitati, ossia di insegnanti in condizioni di insegnare e di esercitare, a norma di Costituzione, l'attività professionale si è voluto introdurre il principio degli anni di servizio, che non si capisce quale garanzia dovrebbe dare.

Capisco che abilitazione è una cosa, capacità didattica, frutto di lunga esperienza, è un'altra cosa, ma la differenza non è più comprensibile quando si chiude la strada a maestri di ruolo laureati, anche se non abilitati, certo forniti di molta esperienza didattica, o quando in generale si alza tale sbarramento a danno di laureati o abilitati in una scuola, in cui si è poi costretti a tenere il 30 per cento del personale senza titolo, senza abilitazione e senza esperienza didattica. Questo è il più grave assurdo, che voi volete codificare.

In secondo luogo resta insoluto il problema dei non abilitati per il tipo di abilitazione che si vuole fare; si lascia aperta la porta a nuove spinte, disordinate e disorganiche, con grave danno per la scuola.

In terzo luogo resta aperto il discorso sugli organici per quanto riguarda le cattedre di lettere nella media inferiore e tutte le cattedre negli istituti professionali.

Al riguardo ogni vostra argomentazione è debole e inconsistente.

Praticamente sono state soppresse nella scuola media 20.000 cattedre non tenendo conto della continuità didattica, del rendimento degli allievi; non tenendo conto che la soppressione avrebbe rimediato certo ad alcune lacune, provvisorie, ma avrebbe creato elementi di squilibrio permanente; non tenendo conto di principî e diritti acquisiti da parte degli insegnanti. Che si sia presa una tale misura, questo è un fatto grave. Che si mantenga la misura, quando si dovrebbero immettere tanti insegnanti in ruolo, è un assurdo. Si è detto che si dovrà affrontare tale problema al momento di provvedimenti organici ed attinenti, ma l'osservazione si può ritorcere. Perché non si sono aspettati i provvedimenti organici allorché si è voluto codificare quest'altro assurdo?

Come vedete, non si tratta di manovre, ma di eliminare un principio deleterio e dannoso. Solo questo.

Voi dite di aver superato l'ostacolo del Ministero del tesoro con quanto deciso circa gli organici. Certo, ma dalla stretta ne usciamo con 20 mila cattedre in meno, il che significa per altrettanti insegnanti non essere immessi subito in ruolo, ma dover aspettare alcuni anni.

E lo stesso valga per gli istituti professionali. Si rifiuta un problema di strutturazione, sia pure provvisoria, che non contrasterebbe con tutte le eventuali modifiche in sede di riforma; soltanto perché ancora non si sa cosa si vuol fare proprio sul piano della riforma dell'istruzione tecnico-professionale.

In quarto luogo avete escluso dai benefizi della legge tutti gli insegnanti tecnico-pratici

con la giustificazione che non ci sono posti e cattedre sufficienti. Non solo, ma per maggiore ironia si è negata a costoro la proroga del triennio con l'osservazione che questa è la via giusta per sistemarli.

Poiché non condividiamo tale tesi, abbiamo ritirato la nostra firma dalla proposta di legge, su cui era stata posta senza prima averci sottoposto il testo in visione e all'approvazione, e per questo abbiamo votato contro la legge stessa.

Noi restiamo sbalorditi di fronte ad un atteggiamento così negativo, di fronte alla caparbia volontà di non voler risolvere un problema, che pur è semplice:

– c'è tutto il settore della scuola integrata, che potrebbe assorbire tutto questo personale in soprannumero;

– c'è la possibilità per le materie pratiche di ridurre i corsi da tre a due per formare la cattedra, e di aumentare le ore di insegnamento e renderle obbligatorie;

– c'è la possibilità di immediato reimpiego e tra l'altro in tal senso avevate preso solenne impegno di presentare il provvedimento il 31 gennaio 1966.

Perché avviene questo? Per mancanza dei soliti fondi? Ma gli insegnanti sono stati retribuiti a vuoto per 9 ore dal 31 ottobre! Mancano posti nelle segreterie? Solo a Cosenza ci sono 48 posti in soprannumero disponibili; l'organico delle segreterie non è completo in nessuna parte d'Italia. Questi insegnanti non sono degni di stare nelle segreterie? Ma sono insegnanti con diversi anni di insegnamento, con qualifica di « ottimo », con riconosciuta capacità.

È mancanza di volontà, è mancanza di idee chiare. Del resto se confrontate una per una le leggi e le circolari riguardanti tale personale, i telegrammi che modificano leggi e ordinanze, i telegrammi che modificano i precedenti telegrammi, è facile cogliere l'estrema confusione che è poi frutto di una cattiva volontà, di una volontà che vuole offrire e trascinare per le lunghe anche i problemi più semplici.

Del resto avete respinto la proposa di sistemare nel ruolo statale gli I.T.S. dipendenti di enti locali, dei quali molti sono laureati. Ci si dice: « Non è il momento ». Ma noi discutiamo una legge proprio per dare più laureati alla scuola, e voi rifiutate insegnanti laureati che sono disponibili.

Infine non possiamo condividere il principio delle assegnazioni provvisorie; non solo perché noi riteniamo che l'istituto del comando debba essere eliminato una volta per sempre, ma anche perché non possiamo accettare l'assurda tesi che debba essere provvisorio chi ha tutti i titoli, in base alla 831 e alla stessa attuale legge, per stare nel ruolo superiore. Il carattere provvisorio si può in parte giustificare quando, coperte tutte le cattedre, si ricorre alla misura straordinaria del comando per soddisfare giuste esigenze di chi non ha potuto ottenere il trasferimento, ma non è assolutamente possibile che si possa o si debba rispondere al merito, al titolo, alla capacità e di fronte alla disponibilità di posti con una beffa, con l'assegnazione provvisoria senza neppure diritto ad un trattamento migliore. È una doppia beffa, che viene fatta agli insegnanti: non avere la sistemazione nel proprio ruolo ed essere retribuito meno di oggi. Né certo è possibile respingere tutte queste critiche e riserve, che noi (ne siamo certi) avanziamo a nome di tutti gli interessati, affermando che in fondo si fa ad essi un regalo, concedendo a taluni l'immissione in ruolo e ad altri anche l'assegnazione provvisoria. Non è certo ricorrendo al paternalismo che possiamo giustificare e coprire tutte le crepe della legge e danneggiare gli insegnanti. Voi siete in torto verso di loro in mille modi, ma in particolare per due motivi: non avete aggiornato l'organico nel modo giusto e legittimo, rendendo i concorsi complicati, lunghi e snervanti; avete posto le cattedre a concorso col lumicino in modo da non intaccare mai le radici e le cause del vergognoso sistema del supplentato.

Ecco, onorevoli colleghi, perché proprio a nome delle categorie degli insegnanti noi possiamo criticare la proposta di legge.

Ma essa è criticabile anche sotto il profilo di legge organica per la scuola.

Per aderire alla realtà, se mai ce ne fu volontà, vi siete agganciati al vecchio sistema della 831, ancora in piedi e non capace di esaurire e realizzare le sue finalità; un sistema, che si è dovuto correggere con tutta una serie di leggine; un sistema che volete continuare con la presente legge, mentre era da rimuovere e modificare radicalmente, non avendo potuto né potendo esso, alla luce della esperienza e delle nuove esigenze della scuola, eliminare i difetti e gli errori e le incongruenze, che pur dite di voler eliminare.

In secondo luogo non si capisce perché si è voluto un sistema, che per sistemare masse dei non di ruolo, richiede molto tempo, quando la disponibilità delle cattedre rendeva e rende possibile l'operazione già col 1° ottobre 1966. Un sistema che richiederà oltre 2 anni per la graduatoria (se pensate che la leg-

gina per gli stabilizzati di portata irrisoria ha richiesto un anno e più) per intrinseci difetti suoi o per le lungaggini burocratiche.

In terzo luogo, come abbiamo più volte spiegato nel corso del dibattito, date alla scuola una legge, che aumenterà la confusione.

Si è attuata una sistemazione all'inferiore mentre una parte degli insegnanti, sia pure provvisoriamente, tenderà a trasferirsi al superiore; ma mandando tutti all'inferiore, si bloccano i posti dell'inferiore ai vincitori della sessione speciale di abilitazione, che solo lì possono sistemarsi, si bloccano le cattedre del superiore a chi ha diritto di ricoprirle, si crea soprattutto nelle scuole, sia inferiori che superiori, un pauroso stato di instabilità che non può non ripercuotersi sulla stessa procedura burocratica.

Instabilità sempre più aggravata dalle nuove masse dei non di ruolo, che si formeranno nel giro di 5 anni, che già si sono formate in gran numero in quanto escluse dai benefici della legge, sol perché non avete voluto toccare gli aspetti strutturali e di fondo.

Ma direi infine che, per essere la presente una legge senza oneri al pari della 426, è facile dimostrare come in essa non sia presente nessun elemento veramente innovatore. Non si riforma e non si rinnova senza spendere un soldo.

Per tutti questi motivi, onorevole Presidente e onorevoli Colleghi, noi non possiamo dare un voto favorevole alla presente legge. Né crediamo che agiremmo bene se ci astenessimo. La legge così come si presenta è negativa e deluderà col suo *iter* gli insegnanti e sin dalle prime battute richiederà leggine interpretative e di modifica.

Noi avremmo mille buone ragioni per rimandarla in aula; ci trattiene dal farlo la constatazione che per voi sarebbe molto comodo poter giustificare oggi la pessima legge e domani la sua ritardata applicazione per il tempo perduto in Aula.

Da parte nostra votando contro, intendiamo precisare che essa non solo è ben lontana dalla nostra proposta radicale n. 1712, ma, sia pur vista come leggina ossia come misura immediata, non risponde affatto alle misure immediate sollecitate dalla Commissione d'indagine. Per questo porteremo avanti la nostra lotta con nuove proposte, perché sempre più siamo convinti che la scuola ha bisogno immediato di una massa di insegnanti stabili nel loro ruolo e non sottoposti all'altalena di questa vostra legge o al travaglio del supplentato.

PRESIDENTE. Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto quindi che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge dei senatori Bellisario ed altri n. 2219, risultano assorbite le proposte di legge seguenti che saranno conseguentemente cancellate dall'ordine del giorno: Romanato (1883), Picciotto ed altri (1712), Borghi ed altri (1137), Valitutti ed altri (1406), Lauricella ed altri (1926), Cruciani (290), Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio (877), Storti ed altri (2063).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, De Zan, Di Piazza, Ermini, Finocchiaro, Illuminati, Leone Raffaele, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Moro Dino, Nicolazzi, Picciotto, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO